




Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Studi



## RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE

Le leggi e l'attività dell'Assemblea regionale siciliana  
nella XVII legislatura

XVIII Legislatura

Novembre 2022



## INDICE

<b>PRESENTAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>PARTE I – NOTA DI LETTURA .....</b>	<b>7</b>
<b>1. LE TENDENZE EMERSE DURANTE LA LEGISLATURA .....</b>	<b>9</b>
<b>2. IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE: LE PRINCIPALI CRITICITA' EMERSE .....</b>	<b>13</b>
<b>3. TECNICHE DI COPERTURA DELLE LEGGI: MODALITA' E ORIENTAMENTI COSTITUZIONALI .....</b>	<b>27</b>
<b>PARTE II – SINTESI DEI DATI .....</b>	<b>31</b>
<b>4. ATTIVITA' LEGISLATIVA .....</b>	<b>33</b>
<b>5. ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI: DATI QUANTITATIVI .....</b>	<b>57</b>
<b>6. LEGISLAZIONE DI SPESA E QUANTIFICAZIONE DELLE COPERTURE .....</b>	<b>85</b>
<b>7. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI .....</b>	<b>107</b>
<b>8. ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E .....</b>	<b>111</b>
<b>DI INDIRIZZO POLITICO .....</b>	<b>111</b>
<b>9. CONTENZIOSO COSTITUZIONALE .....</b>	<b>119</b>



## PRESENTAZIONE

Con l'occasione dell'inizio della XVIII legislatura si è voluta riprendere la pubblicazione del Rapporto sullo stato della legislazione, strumento importante di visibilità e conoscibilità dell'attività parlamentare svolta dall'Assemblea regionale siciliana.

La corretta e completa circolazione delle informazioni costituisce infatti la linfa delle Istituzioni democratiche, momento innanzitutto di riflessione interna da parte dell'Istituzione medesima, volta a stimolare il confronto con gli altri soggetti istituzionali presenti nella Regione, nonché con le università, gli studiosi, le parti sociali e gli operatori del settore e, ultimi ma non ultimi, i cittadini.

Si è quindi deciso di fornire ai deputati che si accingono a iniziare la nuova legislatura il Rapporto sullo stato della legislazione che riepiloghi tutta la legislatura precedente, ossia la XVII.

Normalmente tali strumenti di analisi di dati quantitativi e statistici hanno cadenza annuale, e con tale cadenza infatti il Rapporto sarà redatto in futuro, tuttavia in questa circostanza si è ritenuto importante, nell'ambito dei documenti informativi distribuiti agli onorevoli Deputati al momento dell'accoglienza, fornire uno strumento conoscitivo che consenta uno sguardo d'insieme sul lavoro svolto dall'Assemblea nella legislatura appena trascorsa, affrontando i diversi aspetti dell'attività parlamentare.

Il Rapporto è dunque strutturato in due parti: la prima consiste in una nota di lettura ove, innanzitutto, si analizzano brevemente i dati riportati nella seconda parte, in modo da evidenziare le tendenze emerse durante la legislatura appena trascorsa. Segue un *focus* sul contenzioso costituzionale, che nella scorsa legislatura com'è noto ha registrato numeri significativi, in cui si dà conto dei principali parametri in base ai quali sono state impugnate le leggi regionali siciliane e, correlativamente, delle linee di tendenza della giurisprudenza costituzionale: il fatto che alcuni parametri ricorrano frequentemente (fra tutti, la violazione dell'articolo 81, comma 3, della Costituzione) può rappresentare un motivo di riflessione all'inizio della legislatura.

Infine, la nota contiene una breve riflessione sulle tecniche e modalità di copertura delle leggi (diffusamente analizzate, poi, nell'apposita sezione curata dal Servizio bilancio), tema "sensibile" sul quale si registrano alcune tendenze, per esempio sull'utilizzo dei fondi di coesione, che sarà interessante monitorare, secondo quanto osservato in prosieguo.

La seconda parte del Rapporto è dedicata alla raccolta e alla elaborazione dei dati concernenti l'attività dell'Assemblea regionale e il contenzioso costituzionale ed è strutturata in sei sezioni.

Una prima riguarda il procedimento legislativo, sia in Commissione che in Aula: ai dati di tipo puramente quantitativo (come il numero di leggi approvate) si aggiungono dati di tipo sostanziale quali, ad esempio, il titolo di competenza legislativa, i macrosettori delle leggi, la tipologia di leggi approvate, nonché i tempi del procedimento legislativo.

Poiché sia le Commissioni che l'Aula non svolgono soltanto attività legislativa, nel Rapporto si dà conto anche dei dati concernenti il sindacato ispettivo e l'attività di indirizzo politico.

Un'ulteriore sezione è dedicata allo strumento della programmazione dei lavori, elemento fondamentale per lo svolgimento dei lavori parlamentari, il cui corretto utilizzo incide non poco sulla qualità della legislazione.

Per il particolare rilievo della materia, una specifica sezione è dedicata alle leggi regionali di spesa e alle modalità di copertura delle medesime, i cui dati sono stati elaborati dal Servizio bilancio: tale sezione risulta di particolare interesse se solo si consideri che la più grossa fetta della produzione legislativa (46 leggi su 131) è costituita proprio dalle leggi in materia finanziaria.

La sezione sui lavori delle Commissioni parlamentari permanenti e speciali, a cura del Servizio delle Commissioni, riassume in maniera dettagliata i lavori di ciascuna commissione nel corso della legislatura, con riferimento non solo all'attività legislativa ma anche a quella di indirizzo, informazione e controllo, nonché all'attività consultiva, ossia i pareri resi, sia nei confronti del Governo regionale che di carattere endoprocedimentale, nei confronti delle altre commissioni nel corso dell'istruttoria dei disegni di legge.

L'ultima sezione, infine, espone analiticamente i dati relativi al contenzioso costituzionale tra lo Stato e la Regione e mostra come il tasso di contenzioso durante la legislatura sia diventato via via più elevato.

Come negli anni precedenti, il Rapporto è stato curato dal Servizio Studi con la collaborazione degli altri Servizi dell'area legislativa (Commissioni, Bilancio e Ufficio per il coordinamento dell'attività legislativa) e dell'Area Istituzionale (Lavori d'Aula), per le parti di rispettiva competenza. Un sentito ringraziamento va quindi a tutti coloro che con grande impegno e professionalità hanno lavorato alla gran mole di dati in base ai quali è stato redatto il documento, che consente di avere una panoramica sulla legislatura appena trascorsa, con l'auspicio che tali dati possano essere d'ausilio al Legislatore che si accinge ad intraprendere il nuovo cammino.

## PARTE I - NOTA DI LETTURA







## 1. LE TENDENZE EMERSE DURANTE LA LEGISLATURA

Nelle pagine che seguono si darà conto delle principali linee di tendenza emerse nel corso della XVII legislatura. Si tratta di un esame sintetico dei dati, che sono esaminati nella seconda parte del Rapporto in maniera più analitica.

### 1.1. Attività legislativa

Nel quinquennio 2017 – 2022 sono state approvate 131 leggi, più della metà delle quali di iniziativa governativa. Nonostante il numero di disegni di legge di iniziativa parlamentare sia nettamente superiore rispetto a quelle di origine governativa, quest'ultimi sono quelli che con maggiore frequenza hanno completato il proprio *iter* di approvazione. Si tratta di una tendenza comune alle altre Regioni, oltre che sul versante nazionale, la cui motivazione è da ricercare, quanto al livello regionale, nell'adozione della forma di governo c.d. "neoparlamentare" che ha certamente rafforzato il ruolo di centralità dell'esecutivo e, in particolare, del Presidente della Regione. Centralità che, inevitabilmente, si riverbera anche sulla capacità di quest'ultimo di ottenere l'approvazione da parte dell'Assemblea di quei disegni di legge ritenuti necessari all'attuazione del programma di governo.

Alle 131 leggi approvate, vanno altresì aggiunte 7 delibere legislative, si tratta di disegni di legge c.d. voto, ossia i disegni di legge che, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, l'Assemblea può deliberare e trasmettere alle Camere, come disegni di legge di iniziativa regionale.

Osservando i dati di carattere sostanziale illustrati nelle seguenti pagine del rapporto si evincono una serie di tendenze relative all'attività dell'Assemblea.

In primo luogo, quanto alla durata dell'*iter* legislativo, i dati riportati forniscono un risultato positivo rispetto al lavoro del Parlamento regionale. Infatti, quasi la metà delle leggi sono state approvate in meno di trenta giorni dalla prima seduta di commissione in cui se ne è iniziato l'esame.

Sul totale di 131 leggi, 75 sono frutto di iniziativa governativa, 56 di iniziativa parlamentare. In 57 casi si è trattato di un testo nuovo, in 29 di una novella e in 45 di un testo a tecnica mista, ossia un testo che presenta entrambe le scelte di tecnica normativa senza che nessuna prevalga in modo evidente sulle altre.

Con riferimento ai testi nuovi, va comunque tenuto in considerazione che in tale categoria, oltre ad essere state inserite leggi che riguardano materie sulle quali il legislatore regionale interviene per la prima volta, sono ricomprese anche

leggi quali l'autorizzazione all'esercizio provvisorio o altre leggi che, sebbene di contenuto connesso con altri interventi legislativi, sono redatte in modo da non contenere un esplicito riferimento a precedenti atti normativi.

Il fatto che la restante metà di leggi siano state elaborate con l'utilizzo della tecnica della novella o di una tecnica mista, rende evidente lo sforzo del legislatore di intervenire al fine di rendere più chiara ed omogenea la legislazione.

Dal punto di vista dell'iter di approvazione, 65 leggi su 131 hanno esaurito il procedimento di formazione entro 30 giorni, 22 leggi sono state approvate entro 90 giorni dall'avvio dell'iter, 15 leggi hanno richiesto per l'approvazione fino a 180 giorni, 18 leggi sono state approvate entro 360 giorni e solo 11 hanno richiesto oltre 360 giorni.

Mutuando lo schema del Rapporto sulla legislazione predisposto ogni anno dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati, è stata individuata la materia prevalente delle leggi prese in esame. Da ciò si evince che in molti casi si è intervenuti con leggi riguardanti la finanza regionale (46 su 131), in alcuni con leggi recanti discipline istituzionali (27 su 131), in altri ancora con leggi che, complessivamente considerate, sono di sviluppo economico (17 su 131). Un significativo numero di leggi regionali approvate nel corso della legislatura concerne, poi, la materia territorio, ambiente e infrastrutture (14 su 131) nonché quella dei servizi alla persona (26 su 131).

I macrosettori in parola ricomprendono tra l'altro, rispettivamente, la legge di bilancio e di stabilità, l'organizzazione degli organi della Regione e la normativa in tema di enti locali, la disciplina di miniere e risorse geotermiche, commercio, fiere e mercati, il turismo, l'agricoltura e le foreste, l'edilizia e l'urbanistica, la tutela della salute e i servizi sociali.

### *1.2. Attività di sindacato ispettivo e di indirizzo politico nei confronti del Governo regionale*

L'attività di controllo dell'Assemblea nei confronti del Governo regionale viene esercitata attraverso gli atti di sindacato ispettivo presentati da uno o più deputati congiuntamente. Si tratta delle interrogazioni e delle interpellanze di cui all'art. 7 dello Statuto speciale di autonomia che vengono presentate e svolte secondo le regole procedurali previste dal Regolamento interno.

Nel corso della legislatura, i deputati hanno fatto maggiore ricorso allo strumento dell'interrogazione, ne sono state presentate, infatti, ben 2727 al fine di ottenere dal Governo regionale informazioni in ordine a specifici fatti e accadimenti. Solo un ridotto numero però, ossia 307 interrogazioni, è stato svolto. Di queste, solo il 38% oralmente in Aula, il 58% per iscritto e solamente al 6% delle interrogazioni il Governo ha risposto in commissione.

Per quel che attiene alle interpellanze, a fronte delle 457 presentate, 202 sono state oggetto di svolgimento in Aula. Proporzionalmente, quindi, il tasso di risposta del Governo regionale alle interpellanze risulta più elevato. Si tratta di un dato tutt'altro che inatteso, posto che le interpellanze concernono direttamente l'attività di indirizzo politico dell'esecutivo e rappresentano, quindi, un più penetrante strumento di controllo sull'operato del Governo a disposizione dei deputati regionali.

Per quel che concerne, invece, l'attività di indirizzo dell'Assemblea nei confronti dell'esecutivo, questa si realizza mediante l'approvazione di mozioni, anch'esse previste dall'art. 7 dello Statuto speciale e degli ordini del giorno di istruzione al Governo regionale, mentre ai sensi del Regolamento interno solo le commissioni approvano, quali atti di indirizzo, le risoluzioni.

Nel dettaglio, nel corso della legislatura sono state presentate 648 mozioni, di queste solo 73 sono state discusse, 56 approvate dall'Assemblea, 24 superate, 14 ritirate e 13 respinte.

Quanto agli ordini del giorno, ne sono stati presentati 632, 138 sono stati approvati, 457 sono stati accettati dal Governo regionale come raccomandazione, 3 sono stati dichiarati preclusi, 2 sono stati respinti dall'Aula, 8 sono stati superati e sempre 8 sono stati ritirati.

In commissioni, invece, sono state complessivamente presentate n. 88 risoluzioni e ne sono state approvate n. 74. Si registra quindi un forte impiego delle risoluzioni in commissione nei confronti del Governo. Ciò probabilmente attiene alla necessità di riequilibrare i rapporti con l'esecutivo nell'ottica di un recupero del ruolo del Parlamento, soprattutto a seguito dell'elezione diretta del Presidente della Regione. La risoluzione in commissione, rispetto all'attività d'indirizzo svolta in Aula, consente fra l'altro un rapporto più incisivo e diretto fra i deputati e l'assessore al ramo di riferimento su questioni puntuali d'interesse della commissione.

### *1.3. Contenzioso costituzionale*

Per quel che concerne la giurisprudenza costituzionale formatasi nel corso della legislatura a seguito dei giudizi in via principale promossi dallo Stato, per una più chiara esposizione dei dati, si è scelto di riportare nelle tabelle, separatamente rispetto ai dati relativi alle impugnative delle leggi, anche l'indicazione dei singoli articoli, poiché tale ultimo profilo rende meglio conto della effettiva percentuale delle disposizioni impuginate dal Governo statale e, quindi, del tasso di contenzioso realmente esistente tra lo Stato e la Regione siciliana.

Più nel dettaglio, con riferimento ai giudizi instaurati ai sensi dell'art. 127 della Costituzione su impulso dello Stato e riguardanti 47 leggi su un totale di 131 (35,8%) approvate nel corso della legislatura e 137 articoli sul numero complessivo di 1451 (9,4%), si nota come le questioni sollevate in via principale, nella maggior

parte dei casi, riguardino la violazione dell'obbligo di copertura delle leggi di spesa ex art. 81, comma 3, Cost. Com'è noto, detto obbligo è stato reso ancor più stringente dal legislatore statale, in particolar modo con la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e con il D.lgs. n. 23 giugno 2011, n. 118 ed è interpretato dalla giurisprudenza costituzionale quale principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica posto a presidio dello Stato – comunità.

Dall'analisi delle sentenze della Corte costituzionale in materia di interesse della Regione siciliana intervenute nel corso della legislatura, di cui si darà conto nei paragrafi successivi, non può che registrarsi una linea di tendenza verso la progressiva delimitazione dell'esercizio della potestà legislativa regionale in materia finanziaria - a causa del progressivo accentramento statale connesso alle esigenze di coordinamento della finanza pubblica - e la concreta sottrazione di ambiti materiali della potestà legislativa esclusiva della Regione in forza dell'esercizio di competenze statali considerate di natura "trasversale", tra tutte le materie dell'"ordinamento civile", della "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" e la "tutela della concorrenza" di cui all'art. 117, comma 2, Cost.

## 2. IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE: LE PRINCIPALI CRITICITA' EMERSE

L'esame delle linee di tendenza della giurisprudenza della Corte costituzionale concernente le leggi approvate dall'Assemblea regionale siciliana nel corso della XVII legislatura impone di avere riguardo, in modo specifico, alle pronunzie di illegittimità costituzionale, anche parziale, sin qui intervenute e aventi ad oggetto i giudizi in via d'azione promossi dal Governo statale ai sensi dell'art. 127 della Carta fondamentale.

Dalle sentenze in parola emerge come i vizi di illegittimità costituzionale accertati dalla Consulta sulla base dei ricorsi governativi riguardino una molteplicità di parametri. Tra questi, però, alcuni risultano maggiormente ricorrenti e quindi meritevoli di una più specifica analisi. Lo scopo dell'analisi è quello di meglio circoscrivere le criticità di ordine costituzionale desumibili dalla giurisprudenza del Giudice delle leggi in relazione alle disposizioni approvate nel corso della legislatura appena trascorsa.

### *2.1. Art. 117, secondo comma, della Costituzione con riferimento alle materie "ordinamento civile", "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" e "tutela della concorrenza"*

Risultano abbastanza frequenti le sentenze di illegittimità costituzionale per violazione del secondo comma dell'art. 117 Cost., ossia delle competenze statali di carattere esclusivo. Al riguardo, è possibile isolare tre materie di competenza dello Stato rispetto alle quali l'interferenza della legislazione regionale è risultata più frequente. Si tratta delle materie "ordinamento civile", "tutela dell'ambiente" e "tutela della concorrenza" che, è appena il caso di evidenziare, rappresentano competenze c.d. "trasversali" perché idonee a vincolare la potestà legislativa delle Regioni, anche quando vengano in rilievo le competenze esclusive delle Regioni speciali.

Nella maggior parte delle questioni decise dalla Corte costituzionale la lesione delle predette competenze si è realizzata attraverso la violazione di leggi statali assurte a parametro interposto in quanto espressive di norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Tra queste rientrano il D.lgs. n. 165 del 2001 (T.U. del pubblico impiego), alcune disposizioni del D.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e del D.lgs. n. 50 del 2016 (Codice degli appalti).

Più nel dettaglio, con riferimento alla violazione della competenza statale in tema di "ordinamento civile", la Corte con la sentenza n. 16 del 2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, commi 14 e 15, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 concernente il trattamento economico di alcuni

dirigenti regionali con la conseguente riclassificazione del personale destinatario della disposizione in parola. Il giudice delle leggi in questa occasione ha avuto modo di rammentare che “competete [...] unicamente al legislatore statale anche la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali [...], ai sensi dell’art. 1, comma 2, T.U. pubblico impiego. Anche per questo personale, quindi, il rapporto di impiego è regolato dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da questa operato, dalla contrattazione collettiva”. Inoltre, la Corte ha ribadito come a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, “i principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale [...]”. Per la Consulta, la circostanza che ai sensi dell’art. 14, lettera q), dello Statuto speciale, alla Regione siciliana spetti la competenza legislativa esclusiva in materia di “stato giuridico ed economico del proprio personale” non esclude, infatti, che questa sia soggetta ai limiti derivanti dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica tra le quali rientra il d.lgs. n. 165 del 2001 (T.U. pubblico impiego).

Appartiene al medesimo filone giurisprudenziale anche la sentenza n. 190 del 2022 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lettera f), della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale) che modificava l’art. 55 della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9. La Corte ha affermato che la normativa regionale che interviene attribuendo in via unilaterale al personale regionale, in servizio a tempo indeterminato e determinato presso l’ufficio speciale Centrale unica di committenza (CUC), un beneficio economico in sostituzione dei premi previsti dal comma 4 dell’art. 90 del contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL), sottrae la relativa regolamentazione alla negoziazione con le parti interessate. Di conseguenza, la disposizione in parola, per il Giudice delle leggi, aveva invaso la competenza legislativa dello Stato nella materia “ordinamento civile” in quanto, trattandosi di profili del rapporto di lavoro afferenti al trattamento economico, la loro disciplina è riservata alla contrattazione tra le parti e, quindi, non può essere oggetto di normazione regionale.

Attraverso due pronunzie di illegittimità costituzionale, concernenti leggi regionali in tema di stabilizzazione di lavoratori precari e di personale delle società partecipate dalla Regione, la Corte costituzionale ha avuto modo di ribadire l’orientamento, divenuto ormai costante, per il quale “sono da ricondurre alla materia ordinamento civile gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere, ivi compresi quelli relativi al personale delle Regioni speciali, mentre rientrano nella competenza regionale i profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale, come la regolamentazione delle

modalità di accesso al lavoro”.

Sulla base di tale netta bipartizione tra competenze statali e regionali in tema di pubblico impiego, il giudice delle leggi con la sentenza n. 194 del 2020 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, l’art. 64, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2018, nella parte in cui prevedeva per i soggetti utilizzati in lavori socialmente utili all’interno delle pubbliche amministrazioni della Regione, il transito, con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, presso la Resais spa. La disposizione in parola violava la competenza esclusiva statale nella materia “ordinamento civile” poiché consentiva la conversione di rapporti di tipo formativo in rapporti di tipo lavorativo, con l’effetto della loro stabilizzazione *ex lege* e della conseguente novazione del rapporto giuridico. Allo stesso tempo, la Consulta ha chiarito che le procedure di transito possono essere disciplinate nel rispetto della normativa statale dettata dagli artt. 19, 20 e 25 del d.lgs. n. 175 del 2016 per le società a partecipazione pubblica e, specialmente, dell’art. 19, commi 5 e 6, sulla gestione del personale, oltre che dell’art. 20, comma 4, quanto alle limitazioni per procedere a nuove assunzioni.

Risulta del medesimo tenore la sentenza n. 39 del 2022 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n. 6 (Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie). La disposizione in parola consentiva, su richiesta degli interessati, l’inserimento nell’albo del personale delle società partecipate in liquidazione, per il ricollocamento o la mobilità del relativo personale eccedentario, dei dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti in base alla legislazione regionale vigente, non vi siano stati inclusi per “oggettivi impedimenti”. La normativa in esame, come chiarito dal giudice delle leggi, aveva determinato una “non consentita reviviscenza” del previgente sistema, di carattere transitorio ed eccezionale, di riassorbimento del predetto personale in servizio presso le società partecipate. Di conseguenza, la disposizione contrastava con le sopravvenute previsioni statali concernenti la gestione delle eccedenze di personale delle società a controllo pubblico, quali quelle dettate dall’art. 25 TUSP, (come modificato dal d. l. n. 162 del 2019, come conv.) e, tramite il citato parametro interposto, violava la competenza esclusiva dello Stato in tema di “ordinamento civile”.

Con riferimento alla materia statale della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” le pronunzie della Corte non hanno mancato di accertare anche la violazione da parte del legislatore regionale di principi fondamentali quali quello di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e la tutela del paesaggio di cui all’art. 9 Cost. Infatti, con la sentenza n. 144 del 2020 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale), nella parte in cui si applica anche alle aree del territorio regionale diverse da quelle protette. La disposizione consentiva di

utilizzare per l'attuazione dei piani di controllo faunistico, in maniera indifferenziata su tutto il territorio regionale, anche i soggetti menzionati nell'art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991, in aggiunta a quelli indicati dall'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, il cui impiego è già previsto, sempre sull'intero territorio, dalla disciplina regionale. Il giudice delle leggi ha chiarito come, però, tale estensione determinava "un'evidente e irragionevole alterazione della ratio che sorregge la specialità delle norme quadro dettate dal citato art. 22 per le aree protette", posto che tale disposizione prevedeva che "prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente".

Di conseguenza, la Corte ha dichiarato incostituzionale la disposizione regionale avendo riguardo, oltre che all'invasione della competenza statale in tema di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", anche alla violazione del principio di ragionevolezza facendo riferimento alla circostanza che "i concetti evocati dalla disposizione statale (quali la responsabilità e la sorveglianza dell'organismo di gestione del parco, il richiamo al regolamento del parco e la stessa preferenza da accordare ai «cacciatori residenti nel territorio del parco»), sradicati dal loro ambito originale e specifico, divengono infatti sostanzialmente inconciliabili con l'estensione all'intero territorio regionale, con un esito censurabile [...], anche alla luce del principio di intrinseca razionalità".

La sentenza n. 160 del 2021 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 6, della legge regionale n. 5 del 2019 che, nell'ipotesi di inerzia del soprintendente per più di sessanta giorni, prevedeva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di autorizzazione paesaggistica. Tale silenzio assenso, come ha chiarito la Consulta, assumeva una valenza del tutto diversa rispetto a quanto disciplinato all'art. 11, comma 9, del D.P.R. n. 31 del 2017 il quale, consente la formazione, tramite silenzio assenso, del solo parere vincolante del soprintendente, tenendo ferma la necessità di un provvedimento espresso dell'amministrazione a conclusione del procedimento teso al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica così come disciplinata dall'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali). In questa occasione la Consulta ha rammentato come, secondo la propria costante giurisprudenza, la conservazione ambientale e paesaggistica spetti, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla cura dello Stato anche quando vengano in rilievo le competenze esclusive delle Regioni speciali, quali la Sicilia, cui è attribuita la "tutela del paesaggio", in base all'art. 14 lett. n) dello Statuto. Infatti, la competenza statale nella materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui al predetto art.



117, secondo comma, lettera s), è comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali ed è idonea a vincolare la potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale attraverso le norme di grande riforma economico-sociale, tra le quali rientra il citato art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Con la sentenza n. 108 del 2022 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale 21 luglio 2021, n. 17 che aveva modificato il comma 1-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 32 del 2020, prevedendo che per il rilascio di nuove concessioni sul demanio marittimo non fosse prevista la coerenza con le previsioni del Piano di utilizzo del demanio marittimo (PUDM) per le istanze già protocollate alla data di entrata in vigore della legge stessa. La Corte ha accertato la violazione degli artt. 3 e 9 della Costituzione perché la disposizione assicurava esclusivamente la salvaguardia degli interessi degli aspiranti alle nuove concessioni, "sacrificando, oltre i limiti consentiti dal principio di ragionevolezza", la tutela del paesaggio. Infatti, rammenta la Corte, è proprio per garantire tale tutela che la normativa regionale impone ai Comuni l'obbligo di dotarsi del PUDM. La disposizione censurata, invece, come evidenziato dal giudice costituzionale, eliminava un incentivo ad avviare il procedimento di approvazione dei detti PUDM determinando, così, un abbassamento del livello di tutela dell'ambiente e del paesaggio nei Comuni costieri. La Corte ha riscontrato la violazione del principio di ragionevolezza anche in ragione del fatto che la modifica in parola "sovvertiva" la ratio della disciplina regionale, disponendo, con effetto retroattivo, la possibilità di rilasciare concessioni di durata ordinaria anche nei Comuni sprovvisti di PUDM "sulla base di istanze che non avrebbero potuto essere accolte al tempo della loro presentazione e rispetto alle quali non si ponevano ragioni di tutela dell'affidamento degli interessati".

Appartiene al medesimo filone giurisprudenziale anche la sentenza n. 135 del 2022 che, ancora una volta ha riscontrato la violazione degli artt. 3 e 9 Cost., unitamente all'art. 14 lett. n) dello Statuto speciale tramite l'accertato contrasto con il parametro interposto di cui agli artt. 135 e 143 del Codice dei beni culturali. Nello specifico la Corte ha censurato i commi 5, nella parte in cui abroga i commi da 1 a 10 e 12 dell'art. 10 della legge regionale n. 16 del 1996, con riferimento ai boschi e alle fasce forestali e 6 dell'art. 37 della legge regionale n. 19 del 2020 che, come sostituiti dall'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2021, hanno rispettivamente abrogato il divieto di nuove costruzioni nei boschi e nelle fasce forestali e il previsto inserimento, negli strumenti urbanistici comunali, dell'obbligo di arretrare le costruzioni di almeno 200 metri dal relativo limite. Con la pronuncia in parola la Consulta ha chiarito che le suddette abrogazioni, eliminando uno specifico regime di tutela previsto per boschi e fasce forestali, determinavano un "irragionevole e arbitrario abbassamento del livello di tutela del paesaggio" che ponendosi in contrasto con l'obbligo di pianificazione paesaggistica, espresso nelle norme di grande riforma economico-sociale di cui agli

artt. 135 e 143 del Codice dei beni culturali, eccede la competenza esclusiva della Regione siciliana in tema di “tutela del paesaggio”. Allo stesso tempo, la Corte ha ribadito l’importanza della pianificazione paesaggistica e come, in attesa dell’adozione del piano, sia “necessario salvaguardarne la complessiva efficacia”, rispetto alla “pluralità” e alla “parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali”, da qui l’illegittimità costituzionale di disposizioni regionali che eliminavano il regime di tutela destinato ad operare in attesa dell’adozione del piano paesaggistico.

Con la stessa pronunzia, però, la Consulta ha fatto salvo del comma 5 dell’art. 37 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2020 come sostituito dall’art. 12 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2021, nella parte in cui abroga il comma 11 dell’art. 10 della legge reg. Siciliana n. 16 del 1996, limitando il vincolo paesaggistico ai soli boschi, con esclusione delle relative zone di rispetto. La Corte ha chiarito che le zone di rispetto, non previste dalla normativa statale, non concorrono a definire il livello minimo di tutela assicurato dalla legislazione statale, per cui la relativa regolazione è nella disponibilità del legislatore regionale.

Quanto alla materia della “tutela della concorrenza” con la sentenza n. 16 del 2021 la Corte ha censurato gli art. 4, commi 1 e 2 e 13 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 riguardanti, rispettivamente, gli appalti pubblici e il trasporto pubblico locale. Nel dettaglio, l’art. 4, ai commi 1 e 2, introduceva in capo alle stazioni appaltanti un vincolo di impiego del criterio del minor prezzo per l’aggiudicazione degli appalti di lavori d’importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l’affidamento degli stessi venisse realizzato con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo (comma 1) e delineava un meccanismo di individuazione della soglia nonché di calcolo ed esclusione delle offerte anomale (comma 2). Con riguardo alla previsione in parola, la Corte ha rilevato la violazione della competenza statale in tema di “tutela della concorrenza” in relazione al parametro interposto rappresentato dagli artt. 95, 97 e 36 del d.lgs. 50 del 2016, rammentando come le disposizioni del codice dei contratti pubblici regolanti le procedure di gara siano riconducibili alla materia *de qua* e pertanto le Regioni, anche ad autonomia speciale, non possono dettare una disciplina da esse difforme, anche quando disciplinano aspetti relativi ai contratti sotto soglia.

L’art. 13 della predetta legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 prevedeva, invece, la proroga per un triennio dei contratti di affidamento relativi ai servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strade di interesse regionale e locale e stabiliva che il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti apportasse le conseguenti modifiche ai contratti in essere, allo scopo di adeguarne gli importi ai corrispondenti stanziamenti di bilancio. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità della disposizione in parola rammentando che, per costante giurisprudenza costituzionale, va ascritto alla materia della “tutela della concorrenza” qualunque intervento normativo di proroga delle concessioni dei

servizi di trasporto pubblico locale già in essere, tenuto conto della diretta incidenza sul mercato di riferimento di simili discipline normative. Di conseguenza, per la Corte le proroghe, quando sono disposte dal legislatore regionale, invadono la competenza esclusiva del legislatore statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., che rappresenta, sotto questo profilo, un limite insuperabile rispetto alle concorrenti competenze regionali.

*2.2. Art. 117, terzo comma, Cost. (in particolare, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica)*

Nel corso dell'ultima legislatura numericamente limitate, seppur significate, sono state le pronunce di illegittimità che hanno utilizzato come parametro l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ossia delle competenze statali di carattere concorrente.

Tra queste, in particolare, vale la pena richiamare le decisioni in cui la Corte costituzionale utilizza il parametro del "coordinamento della finanza pubblica", materia di legislazione concorrente, cui la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto un carattere finalistico. Detto altrimenti, alla luce della giurisprudenza i principi fondamentali di tale materia vincolano anche le autonomie speciali, poiché essi sono funzionali "a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" (con specifico riferimento alla Regione siciliana, sentenza n. 159 del 2018).

Partendo, dunque, dal presupposto che, nell'esercizio del potere di coordinamento di finanza pubblica nel suo complesso, lo Stato possa imporre anche alle Regioni ad autonomia speciale qualche limite analogo a quello imposto alle Regioni ordinarie, la Corte costituzionale – con la sentenza n. 25 del 2021 – ha, ad esempio, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 79, della legge regionale n. 8 del 2018. Tale normativa prorogava di un anno la possibilità per gli IACP della Sicilia di ripianare le gravi situazioni debitorie mediante l'utilizzo, a titolo esclusivo di anticipazione di liquidità, delle somme derivanti «dalle economie di finanziamenti e cessione di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560», così destinando tali proventi a fini diversi dalla realizzazione di un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.

La Corte ha ritenuto tale disposizione in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica, sulla base della motivazione che il vincolo di destinazione previsto dalla normativa statale (segnatamente, art. 3 del d.l. n. 47 del 2014, come convertito) è espressione di una scelta di politica economica nazionale finalizzata a razionalizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e ridurre gli oneri a carico della finanza locale, e costituisce per l'appunto un

principio fondamentale nella materia «coordinamento della finanza pubblica», in quanto con esso il legislatore ha inteso fissare una regola generale di uso uniforme delle risorse disponibili provenienti dalle alienazioni immobiliari.

Nel corso della XVII legislatura, infine, non sono mancate le impugnative che hanno utilizzato come parametro l'articolo 117, terzo comma, con riferimento alla materia "tutela della salute". Ad esempio, sulla base della violazione di questo parametro, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma regionale che prevedeva un regime speciale e transitorio, per la nomina dei direttori sanitari regionali, articolato sulla conferma degli incarichi che erano in atto, fino alla naturale scadenza, e sul divieto di nuove nomine con il ricorso ad un commissario *ad acta* (art. 3 della legge n. 4 del 2017).

La Corte – con la sentenza n. 158 del 2018 – ha, anzitutto, colto l'occasione per ribadire che "l'ampiezza della potestà legislativa della Regione Siciliana in materia di sanità pubblica coincide con quella di tipo concorrente, delineata dal Titolo V della Costituzione per le Regioni ordinarie in materia di «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), «con la conseguenza che i "principi generali" della materia ai quali deve attenersi la legislazione siciliana corrispondono ai "principi fondamentali" che, nella stessa materia, vincolano le Regioni a statuto ordinario».

E, pertanto, la normativa regionale citata contrasta con il principio fondamentale stabilito dalla normativa statale, secondo cui la nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale deve necessariamente e obbligatoriamente avvenire mediante ricorso agli elenchi di idonei predisposti a tale scopo.

### *2.3. I limiti alla potestà esclusiva regionale in materia di enti locali*

Un cenno merita, infine, la giurisprudenza costituzionale sulle leggi regionali in materia di enti locali. Tale materia, infatti, rientra (ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto) tra quelle di legislazione esclusiva regionale e, tuttavia, questo non significa che sia esente da limiti.

Nel corso della XVII legislatura in due occasioni, la Corte Costituzionale ha richiamato, quale limite alla competenza regionale in materia di enti locali, le norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica che, per l'appunto, per costante giurisprudenza costituzionale, "in base all'art. 14 dello statuto speciale per la regione siciliana, costituiscono un limite anche all'esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo" (sentenza n. 153 del 1995; nello stesso senso sentenza n. 265 del 2013; e, come si dirà a breve, da ultimo, nn. 168 del 2018 e 70 del 2022).

Così, nel corso dell'ultima legislatura, troviamo tale richiamo nella sentenza n. 168 del 2018, sulla legge regionale 11 agosto 2017, n. 17, Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del

libero Consorzio comunale, nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano.

Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge citata, la Corte costituzionale ha anzitutto ribadito (richiamando la precedente sentenza n. 50 del 2015) che "il novellato art. 114 Cost., nel richiamare al proprio interno, per la prima volta, l'ente territoriale Città metropolitana, ha imposto alla Repubblica il dovere della sua concreta istituzione. È proprio, infatti, tale esigenza costituzionale che fonda la competenza legislativa statale alla istituzione del nuovo ente, che non potrebbe, del resto, avere modalità di disciplina e struttura diversificate da Regione a Regione, senza con ciò porsi in contrasto con il disegno costituzionale che presuppone livelli di governo che abbiano una disciplina uniforme, almeno con riferimento agli aspetti essenziali".

Il giudice costituzionale, inoltre, ha ribadito non soltanto che l'intervento di riordino di Province e Città metropolitane, di cui alla legge n. 56 del 2014, rientra nella competenza esclusiva statale nella materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», ex art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. (sentenze n. 32 del 2017, n. 202 e n. 159 del 2016), ma altresì che tali disposizioni sulla elezione indiretta degli organi territoriali, contenute nella legge n. 56 del 2014, che si qualificano come "norme fondamentali delle riforme economico-sociali", in base all'art. 14 dello statuto speciale per la regione siciliana, costituiscono un limite anche all'esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo».

Il richiamo alle norme fondamentali di riforma economico-sociale ritorna, altresì, nella recente sentenza n. 70 del 2022, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (di una parte) del comma 1, dell'art. 9 della legge reg. Sicilia n. 5 del 2021, ovvero della disposizione che – novellando l'art. 14 della legge della Regione Siciliana 26 agosto 1992, n. 7, Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica – regola il potere del Sindaco di conferire incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione in maniera parzialmente difforme da quanto prescritto dal legislatore statale.

In tal caso, le norme fondamentali di riforma economico-sociale richiamate sono quelle di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, ossia quelle i cui principi sono desumibili dal testo unico del pubblico impiego.

#### *2.4. Articolo 81, terzo comma della Costituzione: il perimetro sanitario, le spese a carattere continuativo e obbligatorio, la relazione tecnica.*

Numerose e dal carattere particolarmente didascalico risultano essere le sentenze della Corte Costituzionale che, nel corso della XVII legislatura, si sono

occupate della violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. a mente del quale "Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte".

È appena il caso di ricordare che la disposizione in esame è stata oggetto di revisione nel 2012: la legge costituzionale del 20 aprile 2012 n. 1 ha introdotto, infatti, nel nostro ordinamento il principio del c.d. pareggio di bilancio cui fa da corollario, tra l'altro, il principio di sana gestione finanziaria.

Il terzo comma dell'articolo 81, invero, innova e sostituisce l'originario quarto comma il quale prevedeva che "Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte."

Spartiacque tra le due norme messe a confronto è il concetto di onerosità il cui ombrello semantico è più ampio della mera "spesa": ne deriva che il legislatore, tanto nazionale quanto regionale, è chiamato a garantire la corrispondenza tra le risorse disponibili e la copertura di ogni onere legislativo e non più soltanto di quelli che producono un flusso finanziario di spesa.

L'attività ermeneutica del Giudice delle Leggi, in questo delicato ambito, ha contribuito a implementare le coordinate normative e sistematiche, già delineate dalle numerose disposizioni di legge - costituzionali e ordinarie - in materia.

Al legislatore regionale è stato, così, indicato un vero e proprio *vademecum* da osservare al fine di conseguire una sana gestione del proprio bilancio.

Si segnala, al riguardo, che il parametro interposto di costituzionalità più frequentemente violato è dato dalla disciplina di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Se ne inferisce l'assoluta centralità che esso riveste nell'attività del decisore politico regionale.

Volendo tracciare gli assi principali lungo i quali si è svolta la giurisprudenza della Corte relativa al terzo comma dell'art. 81, Cost., è possibile raggruppare e classificare le pronunce in quattro macro-aree di intervento così sintetizzabili:

- pronunce relative alle modalità di copertura (sent. n. 172 del 2018; sent. n. 197 del 2019; sent. n. 205 del 2019; sent. n. 156 del 2020);
- pronunce relative al perimetro sanitario e finanziamento dei livelli essenziali di assistenza – d'ora in avanti: LEA (sent. n. 62 del 2020; sent. n. 156 del 2020; sent. n. 190 del 2022);
- pronunce relative alla corretta quantificazione delle spese a carattere continuativo e obbligatorio (sent. n. 235 del 2020; sent. n. 155 del 2021);
- pronunce relative alla relazione tecnica ai disegni legge recanti profili di onerosità (sent. n. 235 del 2020; sent. n. 155 del 2021; sent. n. 200 del 2022).

Quanto al primo ambito di azione, ovvero le modalità di copertura, si rinvia al paragrafo 3.

Nella disamina delle sentenze concernenti le violazioni dell'art. 81, Cost., vengono in rilievo le pronunce di illegittimità costituzionale in materia del c.d. perimetro sanitario e finanziamento dei LEA.

In tale ambito, pare opportuno soffermarsi sulla sentenza n. 62 del 2020 con cui la Corte accoglie la questione relativa all'art. 31, commi 4 e 5, della citata l.r. n. 8 del 2018.

In via preliminare, pur non essendo possibile ricostruirla nel dettaglio, si segnala come di particolare interesse la vicenda processuale che ha condotto alla pronuncia *de qua*.

Nell'occasione la Corte ha ribadito il principio, già affermato nella sentenza n. 169 del 2017, per cui la «dialettica tra Stato e Regioni sul finanziamento dei LEA dovrebbe consistere in un leale confronto sui fabbisogni e sui costi che incidono sulla spesa costituzionalmente necessaria, tenendo conto della disciplina e della dimensione della fiscalità territoriale nonché dell'intreccio di competenze statali e regionali in questo delicato ambito materiale».

Nel merito, la questione in esame originava dalla previsione di cui all'art. 31 della l.r. n. 8 del 2018, il cui comma 4 "(...) a seguito delle norme di attuazione di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» autorizzava il Ragioniere generale della Regione a iscrivere in bilancio la somma "destinata alla maggiore spesa prevista dall'articolo 1, comma 830, della medesima legge, di cui al corrispondente accantonamento, o, in subordine, al ripianamento del debito pubblico regionale".

Più precisamente, la somma da accertare era quella derivante dalla retrocessione delle accise che lo Stato avrebbe dovuto riconoscere compreso tra il 20% e il 50% del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale, alla Regione Siciliana a seguito di Accordo Stato – Regione, giusto il combinato disposto dei commi 831 e 832 dell'art. 1, l. 296 del 2006.

Il riconoscimento delle risorse così descritto, peraltro, era in diretta correlazione con il graduale aumento del concorso alla spesa sanitaria da parte della Regione.

In altri termini, le somme statali erano, da un lato, vincolate alla spesa per il finanziamento dei LEA e, dall'altro, aumentate simmetricamente al raggiungimento, da parte della Regione, del concorso alla spesa sanitaria pari al 49,11% del totale (comma 830, l. 296/2006)

Si specifica che, al momento dell'adozione della norma regionale impugnata, l'Accordo non era stato raggiunto anche per carenze imputabili allo Stato stigmatizzate dalla stessa Corte secondo la quale: "È vero che nel caso di specie la fondatezza della censura statale, all'esito dell'istruttoria esperita, ne disvela le cause effettive, alle quali non è estraneo il comportamento del ricorrente, corresponsabile della lunghissima stasi delle trattative e della mancata attuazione dell'art. 1, commi 830, 831 e 832, della legge n. 296 del 2006".

E, tuttavia, tale corresponsabilità non fa venire meno gli stringenti obblighi costituzionali di garanzia del diritto alla salute il cui aspetto finanziario chiama ad uno sforzo comune tutti i livelli di governo, sulla scorta del principio di leale collaborazione.

Sintetizzando al massimo il ragionamento giuridico e contabile della Corte, sono quattro gli snodi fondamentali che hanno condotto alla declaratoria di incostituzionalità:

1. non corrisponde al principio di sana gestione finanziaria demandare al Ragioniere generale della Regione l'accertamento e l'iscrizione in bilancio di somme sul cui conseguimento non vi è ragionevole affidamento;
2. dall'esame della documentazione fornita dalla Regione, le operazioni finanziarie afferenti ai LEA non risultano correttamente rapportate a poste di bilancio quantificate e perimetrare ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011;
3. non è possibile legare la (eventuale) retrocessione delle accise anche al "ripianamento del debito" poiché essa è prevista dalla legge a fronte della completa assunzione dell'onere della spesa sanitaria da parte della Regione nella misura del 49, 11%;
4. la legge regionale avrebbe dovuto individuare risorse statali e regionali complessivamente pari alla corretta quantificazione dei LEA e le correlate spese avrebbero dovuto essere vincolate integralmente all'erogazione degli stessi LEA e non, si ribadisce, al ripianamento del debito.

Tanto evidenziato, la Corte, nella prospettiva del principio di sana gestione finanziaria ha avuto modo di ribadire che non può "essere consentita l'iscrizione in bilancio di risorse la cui esistenza, dimensione e finalizzazione non siano avvalorate per legge, il complesso iscrizione-accantonamento previsto delle impugnate disposizioni, concorrendo a determinare i saldi destinati alla spesa indifferenziata anziché a quella vincolata ai livelli essenziali di assistenza, finisce col modificare in modo infedele le risultanze degli esercizi di riferimento".

Inoltre, sulla base della trasversalità e della primazia della tutela della salute, essa ha affermato che: "Le modalità di allocazione e di destinazione delle risorse previste dalle impugnate disposizioni contrastano con l'obbligo indefettibile di destinare la retrocessione delle accise al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, per cui le risorse indicate nelle disposizioni impugnate pregiudicano contemporaneamente, per effetto della destinazione ad altre finalità, la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e la tutela della salute."

Ne deriva la necessità, per il legislatore regionale, di porre in essere le dovute forme di leale collaborazione con lo Stato, cui la Corte rinvia, consistenti nella individuazione del fabbisogno regionale e nella garanzia della effettività della tutela del diritto alla salute che passa, in maniera indefettibile, dal corretto



finanziamento delle prestazioni sanitarie rientrati nei LEA.

Altro filone della giurisprudenza costituzionale di rilevante interesse è quello concernente la corretta quantificazione delle spese a carattere continuativo e obbligatorio.

Al riguardo, si rammenta che il comma 1 dell'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 dispone che: "Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio".

Nell'evidente intento di attuare il principio di sana gestione finanziaria, la disposizione di legge nazionale individua, dunque, nei caratteri della continuità e della obbligatorietà della spesa i presupposti in base ai quali il legislatore regionale è chiamato non soltanto a quantificare l'onere per ciascun esercizio del triennio, ma anche a individuare lo stesso a regime non potendo rinviare, sul punto, alla legge di bilancio.

Al riguardo, di rilevante interesse appare la sentenza n.235 del 2020 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 3 della l.r. n. 14 del 2019 (*Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi*), istituito dell'Ufficio del Garante, alle dirette dipendenze dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità.

La disposizione autorizzava la spesa per il suo funzionamento e per ogni altra iniziativa promossa dal Garante per il solo esercizio finanziario 2019, ponendosi così in netto contrasto, tra gli altri, con il citato art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, parametro interposto di costituzionalità.

La pronuncia è significativa nella misura in cui sottolinea la particolare cautela che il legislatore regionale è chiamato a garantire allorquando adotta disposizioni di legge in materia di personale della Pubblica amministrazione.

In tale occasione la Corte ha affermato che: "*La norma impugnata dal Governo, autorizzando spese che comprendono (anche e soprattutto) quelle per il personale in dotazione dell'Ufficio e, dunque, le spese per gli stipendi, nonché, comunque (e necessariamente), ulteriori spese fisse, continuative obbligatorie, che richiedono una quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, viola le disposizioni puntualmente attuative del parametro evocato, da ravvisarsi nell'art. 19 della legge 196 del 2009 e negli artt. 36, 38, 39 e 48 del d.lgs. n. 118 del 2011, nonché dello stesso statuto della Regione Siciliana che, nell'attribuire alla Regione competenza legislativa esclusiva, tra l'altro, nella materia dell'ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lett. p), ne condiziona l'esercizio nei limiti delle leggi costituzionali dello*

*Stato*".

La sentenza in commento, peraltro, risulta fondamentale anche per il quarto ed ultimo aspetto di interesse della disamina sin qui condotta, ovvero quello relativo alla relazione tecnica ai disegni legge recanti profili di onerosità.

Invero, sono diverse le fonti ordinamentali da cui deriva l'obbligo di accompagnare i disegni di legge da una relazione che contenga la dimostrazione dei dati e dei metodi di quantificazione degli oneri e delle relative coperture.

Per la Regione siciliana, i riferimenti normativi sono individuabili negli artt. 65, comma 7, 67ter, 68ter, comma 5 del Regolamento interno dell'Assemblea; nonché negli artt. 17 e 19 della legge 196 del 2009; nell'art. 38 della legge 118/2011 e nell'art. 7 legge regionale 47/1977.

Tuttavia, è stata la giurisprudenza costituzionale a rafforzare sempre più l'esigenza di un corredo documentale, alle norme onerose e di spesa, in grado di fornire una "chiarezza finanziaria minima" (cfr. *ex multis* sent. n. 184 del 2016; sent. n. 274 del 2017; sent. n. 155 del 2022).

Nel caso di specie, la Corte si è occupata dell'art. 7 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019, che, al comma 1, estendeva ai dipendenti della Regione l'applicazione degli istituti del trattamento anticipato di pensione (c.d. "quota 100") e del finanziamento dell'indennità di fine servizio (che consente ai beneficiari della c.d. "quota 100" di conseguire detta indennità in via anticipata rispetto al momento di maturazione dei requisiti ordinari di accesso alla pensione), mentre, al comma 2, individuava, per i dipendenti regionali, requisiti e modalità del trattamento pensionistico, escludendo, dai primi, l'incremento della speranza di vita di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 e stabilendo, quanto alle seconde, la decorrenza del trattamento di quiescenza dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici.

A fronte di tale previsione, il medesimo articolo 7, al comma 3, prevedeva la c.d. clausola di invarianza finanziaria fondata su argomentazioni che la Corte definisce "*generiche e prive di riscontri*" poiché evocanti un risparmio di spesa derivante dalla minore consistenza del trattamento pensionistico rispetto a quello stipendiale senza considerare le esigenze di buon andamento dell'amministrazione, ricambio generazionale e conseguenti nuove assunzioni.

L'incedere argomentativo del Giudice costituzionale merita particolare attenzione poiché non soltanto ribadisce la necessità della relazione ma sancisce il principio per cui più complesso è l'intervento normativo, tanto più complessa deve essere la relazione.

In particolare, secondo la Corte, una legge "complessa" come quella in esame, dovrebbe essere "quantomeno" corredata da:

1. il quadro degli interventi finanziabili;
2. l'indicazione delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente;

3. studi di fattibilità basati sul costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse disponibili.

La norma regionale, in quest'ottica risultava apodittica *“Donde un disequilibrio finanziario il cui rimedio non potrebbe che essere - come, del resto, è nel sistema attuale gestito "a ripartizione" - l'assunzione dei relativi oneri a carico del bilancio regionale, che la norma denunciata non indica affatto”* (così Corte Cost., sent. n. 235 del 2020, punto 4.7 del Considerato in diritto).

Da quanto brevemente illustrato, è possibile ricavare una tendenza costante della Corte costituzionale che sempre più sorregge la *vis* espansiva dell'art. 81, terzo comma, Cost. in un'ottica che, tuttavia, non è mai fine a stessa.

La sana gestione finanziaria dei bilanci, in uno Stato sociale, è funzionale alla garanzia dei diritti i quali, per uscire dall'ambito asfittico della mera proclamazione di intenti, hanno bisogno di adeguato sostegno finanziario. È dunque dalla copertura delle leggi che passa l'attuazione della Costituzione.

### **3. TECNICHE DI COPERTURA DELLE LEGGI: MODALITA' E ORIENTAMENTI COSTITUZIONALI**

Nell'ordinamento regionale le modalità e gli strumenti di copertura finanziaria sono normati dall'art. 7 della legge regionale 47 del 77 e dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009. Le modalità di copertura finanziaria previste dalle norme citate sono le seguenti: l'utilizzazione degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa e, infine, le nuove o maggiori entrate.

Con riguardo alla legislazione regionale relativa alla XVII legislatura può osservarsi che la quasi totalità delle coperture finanziarie utilizzate a copertura delle leggi di spesa sono state effettuate utilizzando la *“riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa”* ed il ricorso a *“altre modalità di finanziamento”*.

La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa non ha fatto registrare particolari problemi in merito alla violazione di principi di ordine costituzionale. Con riferimento a tale strumento di copertura finanziaria, forse considerazioni più articolate meriterebbero gli effettivi impatti della nuova legislazione sui programmi di spesa precedentemente autorizzati le cui risorse vengono sottratte e destinate a copertura delle nuove disposizioni di legge.

Più articolato è il discorso relativo alle altre modalità di finanziamento. Tale sistema, se è vero che presenta delle importanti doti di flessibilità, è anche vero che si presta ad un uso non sempre condiviso dal Governo centrale esponendo le leggi regionali a giudizi non sempre favorevoli anche in ordine al rispetto delle previsioni dell'art. 81 della Costituzione. All'interno di tale categoria posso rinvenirsi modalità di copertura abbastanza differenti tra di loro. Tra queste si ricordano le variazioni di bilancio, l'apposizione di riserve all'interno degli

stanziamenti dei fondi di accantonamento (il più importante dei quali è quello per le autonomie locali), la copertura attraverso l'utilizzazione di fondi di provenienza extraregionale.

In ordine a tale ultima modalità di copertura, va rammentato innanzitutto che con la legge regionale di stabilità per l'anno 2018 (legge regionale n. 8/2018), per la prima volta, all'articolo 99, è stato utilizzato nella Regione siciliana il rinvio alla riprogrammazione dell'utilizzo di fondi strutturali europei e nazionali di coesione quale strumento di copertura finanziaria degli interventi previsti

Con la sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, tale meccanismo, oggetto di impugnativa in via principale da parte del Governo nazionale, è stato ritenuto legittimo. La Corte ha comunque posto alcuni rigorosi paletti, affermando che "l'iscrizione in bilancio e la destinazione specifica dei fondi strutturali non possono avere solo "natura programmatica" e devono essere comunque coerenti con la disciplina generale di tali fondi." Al tal fine, il Giudice delle leggi ha chiesto alla Regione un supplemento istruttorio ossia un prospetto analitico contenente il raffronto tra l'originaria destinazione dei fondi strutturali e quella prevista dalle nuove ipotesi di cui al richiamato art. 9.

In particolare, la tecnica di copertura utilizzata è passata positivamente al vaglio della Corte costituzionale sulla base di precise e analitiche valutazioni di riscontro della coerenza delle disposizioni impugnate con le finalità dei fondi. Il Giudice costituzionale, pur avendo confermato anche a seguito del supplemento istruttorio "criticità circa il perfezionamento dei procedimenti che dovrebbero condurre alla proficua utilizzazione dei fondi europei", nel "bilanciamento tra l'interesse finanziario primario alla corretta utilizzazione e spendita dei fondi in modo conforme alla disciplina europea e quello inerente alla corretta sequenza dei procedimenti amministrativi che, alla data odierna, avrebbero dovuto essere ormai perfezionati attraverso la leale cooperazione tra Stato e Regione", ha ritenuto prevalente l'interesse all'utilizzazione dei fondi europei.

Sulla scia di questo "lasciapassare" della Corte si sono mosse quindi anche le successive leggi di stabilità approvate nel corso della XVII legislatura.

Tali disposizioni, a differenza della legge di stabilità per il 2018 citata in precedenza, non sono state impugnate dal governo nazionale, resta tuttavia da vedere che sorte avrà la loro attuazione posto che, comunque, passa dalla riprogrammazione del programma operativo a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC), che va concordata con lo Stato, o da una rimodulazione dei programmi operativi regionali di attuazione dei fondi FESR ed FSE, che va approvata dagli organismi comunitari.

Come in precedenza osservato, sarà interessante monitorare l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia. In un processo che sembra ampiamente *in fieri*, qualora dovesse confermarsi il *trend* indicato, non appare scontato che tale meccanismo continuerà ad essere ritenuto compatibile con l'individuazione di una copertura certa a norma dell'art. 81 della Costituzione (in

senso critico, soprattutto sulle quantificazioni ma anche sulla modalità di copertura, per esempio, la Corte dei Conti nella Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi della regione siciliana approvate nell'anno 2020).

In materia di copertura delle leggi regionali, la Corte ha più volte sottolineato la necessità di assicurare la certezza delle risorse da iscrivere in bilancio in entrata.

Essa ha con forza sottolineato che la contabilizzazione in entrata di obbligazioni attive, in assenza del loro perfezionamento giuridico, comporta un artificioso ampliamento delle disponibilità finanziarie e la conseguente assenza di copertura delle misure di spesa.

Tale ricostruzione, vale la pena ricordarlo, si fonda sulla disciplina di cui all'art. 53, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 118 del 2011, che considera valida una partita attiva solo in presenza di un titolo giuridico appropriato e di una stima credibile.

Emblematica, in tal senso, la sentenza n. 197 del 2019 con cui vengono dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 34 e 35 della l.r. n. 8 del 2018 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale).

In particolare, le disposizioni travolte dal sindacato di costituzionalità autorizzavano il Ragioniere generale della Regione ad accertare, da un lato, somme trattenute da istituti di credito, afferenti al recupero di quote di contributi già erogati derivanti a loro volta dalla liquidazione dei contributi pubblici su finanziamenti ai sensi della l.r. n. 79 del 1975. Dall'altro, dal recupero, tramite istituto di credito privato, di somme relative «agli anni pregressi, di tutte le somme incassate per interessi, rate di ammortamento e interessi moratori, nonché rimborsi anticipati operati dai mutuatari e procedure esecutive, relativi ai mutui fondiari», di cui alla l.r. n. 15 del 1986.

La Corte, nell'accogliere la questione di costituzionalità sollevata dal Governo in via principale, ha dunque avuto modo di affermare che “La contabilizzazione in entrata di cespiti insussistenti amplia (...) artificiosamente le risorse disponibili, consentendo spese oltre il limite del naturale equilibrio ed esonera, per di più, l'amministrazione dal porre doveroso rimedio al disavanzo effettivo oscurato dall'eccentrica operazione contabile” e, inoltre, che “È la correlazione tra la parte dell'entrata e quella della spesa a rendere indefettibile l'indicazione dei mezzi necessari per fronteggiare le spese di esercizio e assicurare una visione globale del bilancio, nel quale tutte le spese si confrontano con tutte le entrate così da assicurare il mantenimento dell'equilibrio complessivo del bilancio presente e di quelli futuri, senza pretendere di spezzarne l'unità”.

Nel medesimo “asse” ermeneutico, si iscrive anche la sentenza n. 156 del 2021 la quale pure affronta la questione del fondamento giuridico della copertura delle leggi di spesa ma sotto il profilo della destinazione alla spesa correnti di


risorse attribuite in conto capitale.

La declaratoria di illegittimità costituzionale, nel caso di specie, riguardava la complessa vicenda di successione di norme nel tempo di cui all'art. 5 della l.r. n. 13/2019 e all'art. 2 della l.r. 23/2020.

Non è questa la sede per ricostruire dettagliatamente la questione, basterà ricordare che il legislatore regionale aveva previsto un'operazione di attualizzazione di parte di un contributo statale attribuito, per gli anni dal 2019 al 2025, ai liberi consorzi e alle città metropolitane per spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, coprendo i costi dell'anticipazione con le risorse attribuite dalla misura statale di favore, utilizzando così somme in conto capitale per il ripianamento di spese di parte corrente.

In questa occasione, il Giudice delle leggi ha rilevato la violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. perché "la copertura della spesa difetta di un legittimo «fondamento giuridico» (sentenza n. 197 del 2019), in quanto ha considerato parte del contributo destinato agli enti territoriali siciliani per spese di investimenti come valida copertura di una spesa diversa, modificando unilateralmente la destinazione soggettiva e, soprattutto, qualitativa delle risorse attribuite dallo Stato".

Dall'analisi della giurisprudenza della Corte, emerge chiaramente l'obbligo, per il legislatore regionale, di verificare il titolo di provenienza delle risorse che si intende accertare in entrata, posto che "l'art. 81, terzo comma, Cost., pone il principio fondamentale della copertura delle spese, richiedendo la contestualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime"(così, Corte Cost. sent. 197/2019).



## PARTE II - SINTESI DEI DATI





A decorative graphic element consisting of several overlapping, semi-transparent orange triangles and quadrilaterals, creating a layered, geometric effect. It is positioned on the left side of the page, extending from the top towards the middle.

## 4. ATTIVITA' LEGISLATIVA



## ATTIVITÀ LEGISLATIVA – DATI QUANTITATIVI

DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI E NUMERO DI LEGGI REGIONALI APPROVATE:  
TABELLA

## XVII LEGISLATURA

Nella tabella è indicato il numero complessivo di disegni di legge presentati nel corso della XVII legislatura, suddivisi per anno. I disegni di legge, distinti in base all'iniziativa, sono messi a confronto con il numero di leggi approvate.

ANNO	DDL PRESENTATI		LEGGI APPROVATE	
	di iniziativa parlamentare	di iniziativa governativa	di iniziativa parlamentare	di iniziativa governativa
2017	35	2	---	1
2018	382	37	10	15
2019	172	29	11	15
2020	202	46	14	18
2021	188	44	11	22
2022	128	14	10	4
INTERA LEGISLATURA	1.107	172	56	75
TOTALE	1.279		131	


## DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI E NUMERO DI LEGGI REGIONALI APPROVATE: GRAFICO

XVII LEGISLATURA

Il grafico che segue mette a confronto il numero di disegni di legge presentati (suddivisi in base all'iniziativa) con quelli che sono stati approvati in via definitiva, indicati nella tabella precedente.

Nel corso della legislatura, complessivamente, sono stati presentati 1.279 disegni di legge, 172 (13,4%) ad iniziativa del Governo e 1.107 (86,5) ad iniziativa parlamentare.

I disegni di legge approvati in via definitiva nel corso del quinquennio sono stati 131. Di questi, 56 di origine parlamentare (il **5%** rispetto ai 1.107 disegni di legge ad iniziativa) e 75 di origine governativa (il **43%** dei 172 presentati).



## DISEGNI DI LEGGE VOTO PRESENTATI E APPROVATI: TABELLA

XVII LEGISLATURA

Nella tabella è riportato, per ciascun anno, il numero di disegni di legge cosiddetti voto presentati e approvati dall'Assemblea regionale nel corso dell'intera legislatura. Si tratta dei disegni di legge che, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, l'Assemblea può deliberare e trasmettere alle Camere:

“Art. 18 - 1. L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.”.


Si segnala che nessuno dei sette disegni di legge voto approvati dall'Assemblea regionale è stato approvato dalle Camere. Per completezza di informazioni, soltanto per uno di essi è stato avviato l'*iter* in Commissione (mentre gli altri sono soltanto stati assegnati ad una Commissione di merito).

ANNO	DDL PRESENTATI	DDL APPROVATI	LEGGI APPROVATE DA CAMERA E SENATO
2017	0	0	0
2018	7	0	0
2019	4	2	0
2020	8	1	0
2021	12	2	0
2022	2	2	0
TOTALE	33	7	0

## DISEGNI DI LEGGE VOTO PRESENTATI E APPROVATI: GRAFICO

XVII LEGISLATURA

Il grafico mette a raffronto il numero di disegni di legge cosiddetti voto presentati con quelli approvati dall'Assemblea regionale nel corso dell'intera legislatura, di cui alla tabella nella pagina precedente.



## ELENCO LEGGI APPROVATE

## XVII LEGISLATURA

Nella tabella che segue è riportato l'elenco delle leggi approvate nel corso della XVII legislatura, ordinate cronologicamente e suddivise per anno di approvazione, con i relativi estremi e con il titolo.

Nell'elenco sono altresì ricompresi anche gli schemi di progetto di legge approvati dall'Assemblea regionale ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e trasmessi al Parlamento nazionale (c.d. ddl voto). Ciò in quanto, pur trattandosi formalmente di progetti di legge da trasmettere alle Camere nazionali, per la relativa istruttoria, l'iter presso l'Assemblea regionale deve ritenersi concluso con la loro approvazione in Aula.

ANNO 2017	
29 dicembre 2017, n. 19	<i>Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018</i>
ANNO 2018	
8 febbraio 2018, n. 1	<i>Variazione di denominazione dei comuni termali</i>
8 febbraio 2018, n. 2	<i>Norme in materia di variazione e rettifica dei confini fra i comuni di Grammichele e Mineo</i>
28 febbraio 2018, n. 3	<i>Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 relativa all'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 in materia di contrasto alla criminalità organizzata</i>
29 marzo 2018, n. 4	<i>Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018</i>
29 marzo 2018, n. 5	<i>Approvazione del Rendiconto consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2016</i>
18 aprile 2018, n. 7	<i>Norme transitorie in materia di elezione degli organi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane e proroga commissariamento</i>
8 maggio 2018, n. 8	<i>Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale</i>
8 maggio 2018, n. 9	<i>Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020</i>
10 luglio 2018, n. 10	<i>Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I</i>

12 luglio 2018, n. 12	<i>Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della prima e della Seconda guerra mondiale</i>
12 luglio 2018, n. 13	<i>Interventi a sostegno dei soggetti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)</i>
9 agosto 2018, n. 15	<i>Istituzione della Giornata regionale del ricordo e della legalità e del Forum permanente contro la mafia e la criminalità organizzata</i>
9 agosto 2018, n. 16	<i>Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8. Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta</i>
12 ottobre 2018, n. 17	<i>Vendita diretta dei prodotti agricoli</i>
12 ottobre 2018, n. 18	<i>Obbligo dichiarativo dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana e degli assessori regionali in tema di affiliazione a logge massoniche o similari</i>
29 novembre 2018, n. 19	<i>Disposizioni contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/2, paragrafo 6.3</i>
29 novembre 2018, n. 20	<i>Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017 e del Rendiconto consolidato di cui al comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118</i>
29 novembre 2018, n. 21	<i>Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020</i>
29 novembre 2018, n. 22	<i>Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di parcheggi di interscambio</i>
29 novembre 2018, n. 23	<i>Norme in materia di Enti di area vasta</i>
16 dicembre 2018, n. 24	<i>Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie.</i>
27 dicembre 2018, n. 25	<i>Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative di comunità nel territorio siciliano</i>
28 dicembre 2018, n. 26	<i>Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24</i>
28 dicembre 2018, n. 27	<i>Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019</i>
28 dicembre 2018, n. 28	<i>Proroga dei termini per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16</i>
<b>ANNO 2019</b>	
22 febbraio 2019, n. 1	<i>Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale</i>
22 febbraio 2019, n. 2	<i>Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021</i>
3 aprile 2019, n. 3	<i>Norme in materia di composizione della giunta comunale. Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti</i>



6 maggio 2019, n. 5	<i>Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata</i>
8 maggio 2019, n. 6	<i>Norme in materia di politiche giovanili. Istituzione del Forum Regionale dei Giovani e dell'Osservatorio Regionale delle politiche giovanili</i>
21 maggio 2019, n. 7	<i>Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa</i>
7 giugno 2019, n. 8	<i>Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta</i>
20 giugno 2019, n. 9	<i>Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marina e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia</i>
20 giugno 2019, n. 10	<i>Disposizioni in materia di diritto allo studio</i>
20 giugno 2019, n. 11	<i>Cultura della pace in Sicilia</i>
19 luglio 2019, n. 13	<i>Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale'</i>
6 agosto 2019, n. 14	<i>Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi</i>
6 agosto 2019, n. 15	<i>Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di autonomie locali</i>
16 ottobre 2019, n. 17	<i>Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie</i>
13 novembre 2019, n. 18	<i>Consulta giovanile regionale</i>
28 novembre 2019, n. 19	<i>Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi</i>
28 novembre 2019, n. 20	<i>Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari</i>
28 novembre 2019, n. 21	<i>Riordino del settore dell'assistenza nelle aree pediatriche</i>
14 dicembre 2019, n. 23	<i>Istituzione del sistema regionale della formazione professionale</i>
14 dicembre 2019, n. 24	<i>Estensione della validità delle concessioni demaniali marittime</i>
14 dicembre 2019, n. 25	<i>Variazione territoriale dei confini dei comuni di Agrigento, Aragona e Favara. Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16</i>
14 dicembre 2019, n. 26	<i>Norme in materia di superamento del precariato</i>
Ddl voto (n. 641), approvato nella seduta d'Aula n. 162 del 17 dicembre 2019	Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione, 'Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia'.
Ddl voto (n. 599), approvato nella seduta d'Aula n. 163 del 18 dicembre 2019	Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, recante 'Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39'.

28 dicembre 2019, n. 27	<i>Disposizioni per la tutela e il sostegno delle donne affette da endometriosi</i>
28 dicembre 2019, n. 28	<i>Disposizioni contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – Allegato 4/2, paragrafo 6.3</i>
28 dicembre 2019, n. 29	<i>Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e rendiconto consolidato di cui al comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni</i>
28 dicembre 2019, n. 30	<i>Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021</i>
<b>ANNO 2020</b>	
24 gennaio 2020, n. 1	<i>Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020</i>
Ddl voto (n. 199), approvato nella seduta d'Aula n. 178 del 19 febbraio 2020	Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 2, dello Statuto recante <i>'Inserimento nello Statuto speciale della Regione siciliana dell'articolo 38 bis in materia di riconoscimento degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità'</i>
3 marzo 2020, n. 3	<i>Disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento</i>
3 marzo 2020, n. 4	<i>Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18</i>
3 marzo 2020, n. 5	<i>Introduzione dell'educazione al pensiero computazionale nelle scuole di istruzione primaria. Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23</i>
3 marzo 2020, n. 6	<i>Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie</i>
5 marzo 2020, n. 7	<i>Disposizioni in materia di variazioni di bilancio</i>
12 maggio 2020, n. 9	<i>Legge di stabilità regionale 2020-2022</i>
12 maggio 2020, n. 10	<i>Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020/2022</i>
21 maggio 2020, n. 11	<i>Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2020</i>
7 luglio 2020, n. 12	<i>Normotermia</i>
7 luglio 2020, n. 13	<i>Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti</i>
7 luglio 2020, n. 14	<i>Norme di contrasto al fenomeno della violenza di genere e misure di solidarietà agli orfani per crimini domestici</i>
7 luglio 2020, n. 15	<i>Norme in materia di nomine e designazioni di competenza regionale</i>
20 luglio 2020, n. 16	<i>Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie</i>
11 agosto 2020, n. 17	<i>Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia</i>
11 agosto 2020, n. 18	<i>Disposizioni finanziarie</i>
13 agosto 2020, n. 19	<i>Norme per il governo del territorio</i>

2 ottobre 2020, n. 20	<i>Norme sulla disostruzione pediatrica</i>
2 ottobre 2020, n. 21	<i>Norme in materia di cessione di aree alle cooperative edilizie e di cooperative di autorecupero</i>
14 ottobre 2020, n. 22	<i>Interventi nel settore della forestazione</i>
14 ottobre 2020, n. 23	<i>Modifiche di norme in materia finanziaria</i>
21 ottobre 2020, n. 24	<i>Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo</i>
28 ottobre 2020, n. 25	<i>Misure per favorire la riduzione dell'utilizzo di materiale plastico nel territorio regionale 'Plastic free'</i>
28 ottobre 2020, n. 26	<i>Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli Assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10, 41 bis e 8 bis dello Statuto della Regione.</i>
3 dicembre 2020, n. 29	<i>Norme per il funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana</i>
15 dicembre 2020, n. 30	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per il mese di gennaio 2020. Interventi finanziari</i>
15 dicembre 2020, n. 31	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per il mese di febbraio 2020</i>
16 dicembre 2020, n. 32	<i>Disposizioni in materia di demanio marittimo. Norme in materia di sostegno della mobilità</i>
28 dicembre 2020, n. 33	<i>Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario</i>
29 dicembre 2020, n. 34	<i>Disposizioni urgenti per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni e degli enti di area vasta</i>
29 dicembre 2020, n. 35	<i>Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione Siciliana</i>
30 dicembre 2020, n. 36	<i>Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie</i>
<b>ANNO 2021</b>	
20 gennaio 2021, n. 1	<i>Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie</i>
Ddl voto (n. 766), approvato nella seduta d'Aula n. 246 del 26 gennaio 2021	<i>Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione, recante 'Abolizione del 'numero chiuso' per l'accesso ai corsi universitari. Abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264'</i>
3 febbraio 2021, n. 2	<i>Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio</i>

10 febbraio 2021, n. 3	<i>Istituzione nuovo comune denominato Misiliscemi</i>
11 febbraio 2021, n. 4	<i>Disposizioni per il Consorzio per le Autostrade Siciliane</i>
17 febbraio 2021, n. 5	<i>Norme in materia di enti locali</i>
4 marzo 2021, n. 6	<i>Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie</i>
30 marzo 2021, n. 7	<i>Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021</i>
15 aprile 2021, n. 9	<i>Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale</i>
15 aprile 2021, n. 10	<i>Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023</i>
Ddl voto (n. 939), approvato nella seduta d'Aula n. 263 del 5 maggio 2021	Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante <i>'Disposizioni concernenti l'applicazione della pena pecuniaria, il sequestro e la confisca dei beni per i reati di cui agli articoli 422, 423 e 423 bis c.p., nonché l'utilizzo di mezzi di sorveglianza militari per la identificazione dei colpevoli ed il monitoraggio dei siti'</i>
26 maggio 2021, n. 11	<i>Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2020, n. 3. Disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento</i>
26 maggio 2021, n. 12	<i>Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano</i>
15 giugno 2021, n. 13	<i>Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2021. Disposizioni varie</i>
25 giugno 2021, n. 15	<i>Disposizioni per il settore della forestazione</i>
13 luglio 2021, n. 16	<i>Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale.</i>
21 luglio 2021, n. 17	<i>Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime</i>
21 luglio 2021, n. 18	<i>Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24.</i>
29 luglio 2021, n. 19	<i>Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo.</i>
29 luglio 2021, n. 20	<i>Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme.</i>
29 luglio 2021, n. 21	<i>Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali marittime.</i>
3 agosto 2021, n. 22	<i>Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie</i>
6 agosto 2021, n. 23	<i>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica.</i>
24 settembre 2021, n. 24.	<i>Disposizioni per il settore della forestazione. Disposizioni varie.</i>

30 settembre 2021, n. 25	<i>Disposizioni contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Allegato 4/2, paragrafo 6.3.</i>
30 settembre 2021, n. 26	<i>Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019 e del rendiconto consolidato dell'esercizio 2019 di cui al comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118</i>
19 novembre 2021, n. 27	<i>Interventi per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo sul territorio della Regione</i>
19 novembre 2021, n. 28	<i>Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana</i>
26 novembre 2021, n. 29	<i>Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie</i>
26 novembre 2021, n. 30	<i>Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023.</i>
18 dicembre 2021, n. 31	<i>Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta.</i>
18 dicembre 2021, n. 32	<i>Interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, così come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15</i>
18 dicembre 2021, n. 33	<i>Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 in materia di Irsap. Disposizioni varie</i>
21 dicembre 2021, n. 34	<i>Istituzione del Garante regionale della persona anziana.</i>
27 dicembre 2021, n. 35	<i>Variazioni al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023</i>
<b>ANNO 2022</b>	
21 gennaio 2022, n. 1	<i>Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022</i>
Ddl voto (n. 968), approvato nella seduta d'Aula n. 320 del 15 febbraio 2022	Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione, recante <i>'Disposizioni concernenti l'istituzione di un fondo di solidarietà per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese dissequestrate'</i>
18 marzo 2022, n. 2	<i>Disposizioni in materia di edilizia.</i>
18 marzo 2022, n. 3	<i>Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22</i>
22 marzo 2022, n. 4	<i>Norme in materia di riutilizzo delle acque reflue urbane. Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20</i>
5 aprile 2022, n. 5	<i>Norme per l'accesso al lavoro dei non vedenti e dei disabili. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 60</i>
8 aprile 2022, n. 6	<i>Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908.</i>
13 aprile 2022, n. 7	<i>Norme in materia di riconoscimento, fruizione e valorizzazione dei Cammini.</i>
13 aprile 2022, n. 8	<i>Istituzione della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669.</i>
Ddl voto (n. 1088), approvato nella seduta	Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione Siciliana, recante


d'Aula n. 336 del 20 aprile 2022	<i>'Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155 – Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico Ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148'</i>
12 maggio 2022, n. 11	<i>Disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica.</i>
12 maggio 2022, n. 12	<i>Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea</i>
25 maggio 2022, n. 13	<i>Legge di stabilità regionale 2022-2024</i>
25 maggio 2022, n. 14	<i>Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024.</i>
3 agosto 2022, n. 15	<i>Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo</i>
10 agosto 2022, n. 16	<i>Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.</i>

## DISTRIBUZIONE DELLE LEGGI PER COMMISSIONE LEGISLATIVA CHE HA SVOLTO L'ISTRUTTORIA

XVII LEGISLATURA

Nel grafico che segue si è ritenuto di evidenziare la provenienza dei disegni di legge, ripartiti per ciascuna delle commissioni legislative competenti, sia permanenti che speciali. Tale dato infatti dà conto dei settori di interesse in cui si è mossa la legislazione siciliana nel quinquennio, va tuttavia temperato dalla circostanza che nelle leggi di spesa sono state inserite di frequente diverse norme di settore, ciò spiega perché il maggior numero dei disegni di legge è stato esitato dalla seconda commissione, bilancio.

Nel grafico è indicata la Commissione legislativa che ha svolto l'istruttoria dei disegni di legge (ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento). La distribuzione si riferisce soltanto ai 131 disegni di legge che sono stati approvati in via definitiva nel corso della legislatura e sono divenuti, pertanto, leggi regionali.



## TITOLO DI COMPETENZA LEGISLATIVA

---

### XVII LEGISLATURA

Lo schema che segue suddivide le leggi approvate in ragione della tipologia di potestà legislativa esercitata dalla Regione ai sensi dello Statuto speciale di autonomia e dell'art. 117 della Costituzione. Nelle materie di potestà legislativa esclusiva (artt. 3, 14 e 15, comma 3, dello Statuto) la Regione legifera nel rispetto dei limiti rappresentati dalle "norme di grande riforma economico-sociale della Repubblica" e dei "principi generali dell'ordinamento giuridico", nonché da quelli di cui all'articolo 117, prima comma, Cost. (ordinamento europeo e obblighi internazionali).

Nelle materie di potestà legislativa "concorrente" (art. 17 dello Statuto e 117, comma secondo, Cost.) la Regione esercita le proprie competenze legislative entro i limiti dei "principi generali della materia" individuati dal legislatore statale tramite le c.d. "leggi quadro" o "leggi cornice".

Le leggi il cui titolo di competenza è indicato come "misto" afferiscono ad entrambi i titoli competenziali precedentemente illustrati.


Dal grafico si evince che nel corso della legislatura, nonostante la prevalenza di leggi riconducibili alla potestà concorrente, l'Assemblea ha comunque approvato un cospicuo numero di leggi nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze di carattere esclusivo.



ATTIVITÀ LEGISLATIVA – DATI SOSTANZIALI SULLE LEGGI APPROVATE

## TITOLO DI COMPETENZA LEGISLATIVA

XVII LEGISLATURA



**TECNICA LEGISLATIVA: TABELLA**

XVII LEGISLATURA


La tabella che segue suddivide le leggi approvate sulla base della tecnica legislativa adottata: novella (intervento esplicito a modifica, integrazione o abrogazione di una legge già in vigore), testo nuovo (intervento volto ad introdurre una disciplina formalmente nuova), tecnica mista (laddove la legge presa in considerazione presenti entrambe le scelte di tecnica normativa senza che nessuna prevalga in modo evidente sull'altra).

	TECNICA LEGISLATIVA		
	TESTO NUOVO	NOVELLA	TESTO MISTO
2017	0	0	1
2018	11	0	14
2019	11	13	2
2020	16	3	13
2021	13	8	12
2022	6	5	3
TOTALE	57	29	45

## TECNICA LEGISLATIVA: GRAFICO

XVII LEGISLATURA

Il grafico riporta la percentuale di leggi approvate nel corso dell'intera legislatura suddivise in base alla tecnica legislativa adottata: novella (intervento esplicito a modifica, integrazione o abrogazione di una legge già in vigore), testo nuovo (intervento volto ad introdurre una disciplina formalmente nuova), tecnica mista (laddove la legge presa in considerazione presenti entrambe le scelte di tecnica normativa senza che nessuna prevalga in modo evidente sull'altra).



## LEGGI APPROVATE PER MACROSETTORE

### XVII LEGISLATURA

Il grafico suddivide le leggi approvate nel corso della legislatura per macrosettore, utilizzando – anche laddove si tratti di testi che si occupano di più materie – il criterio di prevalenza.


La classificazione utilizzata è mutuata dal Rapporto sulla legislazione (volume concernente la legislazione delle Regioni), che ogni anno viene predisposto dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati, con il supporto delle indicazioni fornite dai competenti uffici delle Regioni. Tale scelta che, da un lato, rende i dati della Regione siciliana paragonali a quelli delle altre Regioni, dall'altro, è suscettibile di provocare una qualche discrasia, specie con riferimento all'individuazione delle materie e delle peculiari competenze della Regione siciliana che in questo schema non sono, proprio in ragione della scelta unitaria effettuata a monte, prese in particolare considerazione.

Si segnala che fra le leggi di bilancio sono state inserite anche quelle che prevedono l'esercizio provvisorio e le leggi annuali di stabilità, nonché le altre leggi di carattere finanziario, anche qualora queste leggi contengano disposizioni varie che interessano specifici settori e non prevedano interventi esclusivamente di spesa. Ciò in quanto il profilo finanziario è stato ritenuto prevalente.

I macrosettori considerati sono i seguenti:

1. **Ordinamento istituzionale** (Organi della Regione; sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti la Giunta; Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; Personale e amministrazione; Enti locali e decentramento).
2. **Sviluppo economico e attività produttive** (Artigianato; Professioni; Industria; Sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Ricerca, trasporto e produzione di energia; Miniere e risorse geotermiche; Commercio, fiere e mercati; Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo); Agricoltura e foreste; Caccia, pesca e itticoltura; Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale).
3. **Territorio, ambiente e infrastrutture** (Territorio e urbanistica (incluso demanio; edilizia); Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti; Risorse idriche e difesa del suolo; Opere pubbliche; Viabilità; Trasporti; Protezione civile).

4. **Servizi alla persona e alla comunità** (Tutela della salute; Alimentazione; Servizi sociali; Istruzione scolastica e universitaria; Formazione professionale; Lavoro; Previdenza complementare e integrativa; Beni e attività culturali; Ricerca scientifica e tecnologica; Ordinamento della comunicazione; Spettacolo; Sport).
5. **Finanza regionale** (Leggi di Bilancio - bilancio, finanziaria, assestamento, rendiconto, variazioni di bilancio, manutenzione della legge finanziaria; Contabilità regionale; Tributi).



- Ordinamento istituzionale
- Sviluppo economico
- Territorio ambiente e infrastrutture
- Servizi alla persona
- Finanza regionale

## DURATA MEDIA DELL'ITER DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI

## XVII LEGISLATURA

Di seguito, per ciascun anno della legislatura, sono riportati i dati relativi alla durata media dell'*iter* delle leggi approvate dall'Assemblea.

Si segnala che con riferimento alla data di inizio dell'*iter* si è considerato il momento dell'iscrizione del disegno di legge all'ordine del giorno della Commissione competente per materia. Mentre, per quanto attiene alla data conclusiva dei lavori si è intesa l'approvazione della legge in Aula.

	DURATA ITER	Numero leggi
2017	<i>Iter compreso tra 1 e 30 giorni</i>	1
	<i>Iter compreso tra 31 e 90 giorni</i>	---
	<i>Iter compreso tra 91 e 180 giorni</i>	---
	<i>Iter compreso tra 181 e 360 giorni</i>	---
	<i>Iter superiore a 360 giorni</i>	---
Totale leggi approvate		1

	DURATA ITER	Numero leggi
2018	<i>Iter compreso tra 1 e 30 giorni</i>	16 (64%)
	<i>Iter compreso tra 31 e 90 giorni</i>	2 (8%)
	<i>Iter compreso tra 91 e 180 giorni</i>	3 (12%)
	<i>Iter compreso tra 181 e 360 giorni</i>	4 (16%)
	<i>Iter superiore a 360 giorni</i>	0
Totale leggi approvate		25

	DURATA ITER	Numero leggi
2019	<i>Iter compreso tra 1 e 30 giorni</i>	10 (38,50%)
	<i>Iter compreso tra 31 e 90 giorni</i>	5 (19,20%)
	<i>Iter compreso tra 91 e 180 giorni</i>	3 (11,50%)
	<i>Iter compreso tra 181 e 360 giorni</i>	8 (30,80%)
	<i>Iter superiore a 360 giorni</i>	0
Totale leggi approvate		26

## ATTIVITÀ LEGISLATIVA – TEMPI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

## DURATA MEDIA DELL'ITER DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI

## XVII LEGISLATURA

	DURATA ITER	Numero leggi
2020	<i>Iter compreso tra 1 e 30 giorni</i>	22 (68,80%)
	<i>Iter compreso tra 31 e 90 giorni</i>	4 (12,50%)
	<i>Iter compreso tra 91 e 180 giorni</i>	3 (9,40%)
	<i>Iter compreso tra 181 e 360 giorni</i>	---
	<i>Iter superiore a 360 giorni</i>	3 (9,40%)
Totale leggi approvate		32

	DURATA ITER	Numero leggi
2021	<i>Iter compreso tra 1 e 30 giorni</i>	12 (36,36%)
	<i>Iter compreso tra 31 e 90 giorni</i>	11 (33,33%)
	<i>Iter compreso tra 91 e 180 giorni</i>	3 (9,10%)
	<i>Iter compreso tra 181 e 360 giorni</i>	3 (9,10%)
	<i>Iter superiore a 360 giorni</i>	4 (12,12%)
Totale leggi approvate		33

	DURATA ITER	Numero leggi
2022	<i>Iter compreso tra 1 e 30 giorni</i>	4 (28,57%)
	<i>Iter compreso tra 31 e 90 giorni</i>	---
	<i>Iter compreso tra 91 e 180 giorni</i>	3 (21,43%)
	<i>Iter compreso tra 181 e 360 giorni</i>	3 (21,43%)
	<i>Iter superiore a 360 giorni</i>	4 (28,57%)
Totale leggi approvate		14





A decorative graphic element consisting of several overlapping, semi-transparent orange triangles that form a larger, irregular shape on the left side of the page.

## 5. ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI: DATI QUANTITATIVI



## UN QUADRO COMPLESSIVO

XVII LEGISLATURA

---

Nella diciassettesima legislatura le Commissioni parlamentari hanno svolto una intensa attività – per un totale di un po' meno di 2500 sedute svolte – sia con riferimento all'istruttoria legislativa (esitando per l'Aula 178 disegni di legge, di cui 122 divenuti legge regionale e 7 approvati dall'Ars e trasmessi al Parlamento nazionale) che avuto riguardo a quella di indirizzo e controllo nei confronti del Governo. In particolare sono stati resi 212 pareri su atti del Governo ed approvate in commissione 76 risoluzioni.

Si registra, a tale riguardo, un incremento dell'uso di questo strumento, espressione della funzione di indirizzo politico dell'Ars. Ci si riferisce in modo particolare alle risoluzioni approvate dalla Commissione Ue in tema di semplificazione delle procedure volte all'utilizzo dei fondi extraeuropei nonché in materia di individuazione delle priorità della Regione siciliana da inserire nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per l'utilizzo dei fondi del 'Recovery fund'.

Assai rilevante nella legislatura in oggetto è stato inoltre lo svolgimento dell'attività conoscitiva esplicita soprattutto attraverso lo svolgimento di audizioni, sebbene negli ultimi due anni in modalità fortemente condizionate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica (non a caso la commissione che ha svolto il maggior numero di audizioni è stata la Commissione sesta che si occupa di sanità che ha effettuato ben 477 audizioni). Nella XVII legislatura si sono svolte quasi 2500 audizioni su argomenti ed oggetti di vario tipo che hanno interessato tutti i settori di competenza regionale.

Nel lasso di tempo considerato dalla presente relazione si sono svolte precisamente 2486 audizioni (ma molto più alto è il numero dei soggetti auditi) – sia al fine di acquisire elementi conoscitivi per l'esame dei disegni di legge che per la rappresentazione delle istanze provenienti dalle categorie sociali e professionali, nelle materie di competenza delle Commissioni parlamentari, che a volte hanno proceduto anche congiuntamente alla convocazione dei soggetti interessati. Particolarmente proficuo è stato il lavoro svolto nella legislatura dalla commissione parlamentare "antimafia" che, proprio all'inizio della legislatura, ha visto ampliare il proprio ambito di competenza, includendo una serie di attribuzioni ascrivibili in buona sostanza alla materia della lotta alla corruzione. Rinviano alla scheda specifica in materia si evidenzia in questa sede che la commissione ha effettuato nel periodo in questione ben 465 audizioni, ascoltando molti soggetti interessati alle materie affrontate, acquisendo e richiedendo documentazione, informazioni,

rispondendo a molte segnalazioni e realizzando anche iniziative editoriali relative agli atti e alle risultanze dei propri lavori di indagine e studio.

Una parola va senza dubbio spesa, dal punto di vista delle grandi riforme, sull'approvazione della cosiddetta "legge statutaria" regionale, la n. 26 del 2020, che disciplina i casi di cessazione del mandato del Presidente dell'Assemblea regionale e le ipotesi di scioglimento dell'Ars, dettando norme volte a regolare il rapporto tra l'Assemblea regionale e il Governo e quindi con forte impatto sull'assetto istituzionale della Regione. In particolare, si evidenziano le norme che procedimentalizzano e parlamentarizzano i passaggi fondamentali della formazione del governo regionale, imponendo che alcuni adempimenti siano svolti con il coinvolgimento dell'Ars (giuramento degli assessori al cospetto dell'Ars, svolgimento delle dichiarazioni programmatiche in Aula e in commissione, comunicazione della nomina dei componenti la giunta e delle variazioni nella sua composizione). Tra le innovazioni più significative va menzionata la norma ai sensi della quale, per favorire la parità di genere, il Presidente della Regione, nella nomina della giunta regionale, deve assicurare che ogni genere sia rappresentato in misura non inferiore ad un terzo. Queste importanti disposizioni troveranno attuazione per la prima volta nella XVIII legislatura, salvo l'articolo 15 che ha avuto immediata applicazione, a mente del quale l'Assemblea regionale siciliana esprime parere obbligatoriamente sugli schemi di norme di attuazione dello Statuto della Regione di iniziativa governativa.

Si tratta di una norma dalla notevole valenza istituzionale che mira a garantire il coinvolgimento dell'Assemblea regionale siciliana nella procedura di formazione delle norme di attuazione suddette e tale valenza riveste quindi il precedente, verificatosi nel periodo in questione. Sono stati, inoltre, individuati anche i passaggi procedurali prevedendo il parere della Commissione competente, nel caso in specie la commissione Bilancio, e successivamente il parere dell'Aula che entrambe hanno espresso parere favorevole su uno schema di norme di attuazione dello Statuto trasmesso dal Governo regionale ai sensi del citato articolo 15 della legge regionale n. 26/2020.

Altro importante precedente è stata l'utilizzazione per la prima volta, ai sensi dell'articolo 64 bis del regolamento interno, della sede redigente avvenuta in Commissione Sanità in riferimento all'esame del disegno di legge concernente gli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale (legge regionale 13 luglio 2021, n. 15).

Si rinvia alle schede relative all'attività di ciascuna commissione per i dati alle stesse riferibili e per l'indicazione delle leggi di settore ed organiche approvate nella legislatura, ciascuna nel proprio ambito di competenza.

Conclusivamente si rassegna nella XVII legislatura, caratterizzata per una parte della sua durata dallo stato di emergenza epidemiologica e sanitaria da Covid-19 con le connesse misure di contenimento, l'attività delle Commissioni parlamentari si è svolta regolarmente, garantendo l'espletamento di tutte le

attività di competenza, ma con forme e modalità tali da assicurare il necessario distanziamento.

In particolare, nel periodo interessato dall'emergenza epidemiologica le riunioni hanno avuto luogo in appositi ambienti atti a garantire, con condizioni di sicurezza, la partecipazione in presenza ai sensi di specifiche prescrizioni sulla capienza nei locali interessati, sulla base di prescrizioni interne della Presidenza dell'Ars. Le audizioni si sono svolte di norma utilizzando il collegamento a distanza dei soggetti esterni invitati.

Oltre alle commissioni legislative ed a quelle riguardanti l'attività dell'Unione europea e l'antimafia, in ultimo si evidenzia che hanno svolto i propri lavori, dei quali si darà conto nelle schede specifiche di seguito riportate, le commissioni dedicate alle seguenti materie: revisione dello Statuto e legge statutaria, commissione speciale sul fenomeno del randagismo che ha concluso i suoi lavori con l'approvazione della legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 "Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo". Nella prima parte della legislatura era stata istituita anche la commissione speciale in materia di contenimento della spesa relativa agli assegni vitalizi per i deputati cessati dal mandato che anch'essa ha esitato il relativo disegno di legge trasfuso nella legge n. 19 del 2019.

Di seguito si riportano, in apposito prospetto, i dati riepilogativi riguardanti i lavori di tutte le commissioni nonché, per ciascuna commissione, una breve premessa e una scheda informativa sull'attività svolta, corredata da un prospetto di sintesi con dati quantitativi e statistici.



## ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

## UN QUADRO COMPLESSIVO

XVII LEGISLATURA

Sedute di Commissione convocate	2.644
Sedute di Commissione svolte	2.423
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	38
Sedute di Sottocommissione	15
Audizioni	2.486
DDL assegnati per l'esame	1.212
DDL esitati per l'Aula (1)	178
DDL trasmessi alla II Commissione per il prescritto parere su norme aventi effetti finanziari	74
DDL ricevuti per l'espressione del parere (2)	268
DDL sui quali la Commissione ha espresso il parere	165
Richieste di parere su atti del Governo	329
Pareri resi su atti del Governo	212
Risoluzioni presentate	88
Risoluzioni approvate	74

(1) Nel computo sono ricompresi anche i ddl voto da trasmettere al Parlamento nazionale.

(2) Si intendono i ddl assegnati dalla Presidenza dell'Assemblea per il parere e quelli trasmessi da altra Commissione per il parere.

## LA I COMMISSIONE “AFFARI ISTITUZIONALI”

XVII LEGISLATURA

La I Commissione ‘Affari istituzionali’, ai sensi dell’articolo 62 del Regolamento interno dell’Assemblea, ha competenza nelle seguenti materie: ordinamento regionale; riforme istituzionali; organizzazione amministrativa; enti locali territoriali ed istituzionali; diritti civili; pari opportunità.

La Commissione, inoltre, svolge un’importante funzione consultiva e di controllo su atti del Governo, in quanto, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale n. 35 del 1976, esprime il parere sulle nomine o designazioni di competenza del Presidente della Regione e degli Assessori regionali nonché della Giunta regionale, riguardanti organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico ovvero organi di controllo o giurisdizionali.

La Commissione ha inoltre approvato due disegni di legge ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto della Regione, successivamente approvati anche dall’Aula e trasmessi al Parlamento nazionale (c.d. leggi voto), in materia di modifiche della normativa statale sulla inconferibilità di incarichi amministrativi di vertice di enti provati sottoposti al controllo pubblico e di ripristino di tribunali soppressi e modifiche alle circoscrizioni giudiziarie.

Si segnala altresì che la Commissione ha approvato un disegno di legge recante modifiche allo Statuto della Regione, ai sensi dell’articolo 41 ter, comma 2, dello Statuto, relativo all’inserimento nel medesimo Statuto dell’articolo 38 bis, in materia di riconoscimento degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità. Il testo è stato successivamente approvato dall’Aula e trasmesso al Parlamento della Repubblica.

Nella XVII legislatura la Commissione ha svolto complessivamente sessantacinque audizioni, la maggior parte delle quali in sede di istruttoria di disegni di legge.

Riguardo all’attività consultiva, la Commissione ha esaminato 130 richieste di parere del Governo, esprimendo 62 pareri.

Nell’ambito dell’attività di indirizzo, infine, la Commissione ha approvato una risoluzione concernente l’applicazione della normativa regionale in materia di attribuzione del premio di maggioranza nelle elezioni comunali.



## ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

## LA I COMMISSIONE "AFFARI ISTITUZIONALI"

XVII LEGISLATURA

Sedute di Commissione convocate	301
Sedute di Commissione svolte	289
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	3
Sedute di Sottocommissione	0
Audizioni	65
DDL assegnati per l'esame	258
DDL esitati per l'Aula (1)	43
DDL trasmessi alla II Commissione per il prescritto parere su norme aventi effetti finanziari	13
DDL ricevuti per l'espressione del parere <sup>(2)</sup>	140
DDL sui quali la Commissione ha espresso il parere	20
Richieste di parere su atti del Governo	130
Pareri resi su atti del Governo	62
Risoluzioni presentate	1
Risoluzioni approvate	1

(1) Nel computo sono ricompresi anche i ddl voto da trasmettere al Parlamento nazionale.

(2) Si intendono i ddl assegnati dalla Presidenza dell'Assemblea per il parere e quelli trasmessi da altra Commissione per il parere.

## LA II COMMISSIONE “BILANCIO”

XVII LEGISLATURA

La II Commissione legislativa permanente “Bilancio”, ai sensi dell’articolo 62 del Regolamento interno dell’Assemblea, ha competenza nelle seguenti materie: bilancio e programmazione, finanze, controllo della spesa regionale ed extraregionale, partecipazioni regionali, credito e risparmio.

Alla tradizionale funzione di controllo sui fondi ordinari della Regione – svolta, da un lato, con l’esame in sede referente degli atti del ciclo del bilancio e, dall’altro, mediante espressione del parere sulla copertura dei disegni di legge trasmessi dalle altre Commissioni, nonché sugli emendamenti trasmessi dall’Aula, aventi effetti finanziari – nel corso della legislatura si è sempre più affiancata la funzione di indirizzo e controllo nei confronti del Governo sull’utilizzo delle risorse extraregionali, statali ed europee, mediante l’esame dei nuovi strumenti di programmazione e il parere sulle proposte di modifica dei vigenti strumenti di attuazione della politica regionale unitaria.

Con i documenti contabili del 2022 inizia infine ad operare il Collegio dei revisori dei conti, destinato ad assumere un sempre più importante ruolo di ausilio nell’analisi tecnica del bilancio oltre che del rendiconto.

Come già anticipato, la Commissione ha svolto durante la presente legislatura un importante ruolo di indirizzo e controllo mediante il parere ai sensi dell’articolo 50, comma 3 bis, della legge regionale 9/2009 e s.m.i. sulle proposte di riprogrammazione di fondi extraregionali, statali ed europei. Ci si riferisce in particolare ai numerosi interventi di sostegno alle categorie e agli operatori economici a seguito dell’emergenza da COVID 19, oltre che all’assegnazione di risorse da anticipazione FSC o modifiche al Patto per il Sud.

Da ultimo, la Commissione ha preso in esame ed esitato per l’Aula gli atti di programmazione del ciclo 2021-2027 del FESR e del FSE.

## ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

## LA II COMMISSIONE "BILANCIO"

XVII LEGISLATURA

Sedute di Commissione convocate	338
Sedute di Commissione svolte	281
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	8
Sedute di Sottocommissione	5
Audizioni	137
DDL assegnati per l'esame	123
DDL esitati per l'Aula (1)	62
DDL trasmessi alla II Commissione per il prescritto parere su norme aventi effetti finanziari	-----
DDL ricevuti per l'espressione del parere <sup>(2)</sup>	85
DDL sui quali la Commissione ha espresso il parere	39
Richieste di parere su copertura finanziaria di emendamenti trasmessi dall'Aula	30
Pareri resi su copertura finanziaria di emendamenti trasmessi dall'Aula	16
Richieste di parere su atti del Governo	93
Pareri resi su atti del Governo	76
Risoluzioni presentate	13
Risoluzioni approvate	12

(1) Nel computo sono ricompresi anche i ddl voto da trasmettere al Parlamento nazionale.

(2) Si intendono i ddl assegnati dalla Presidenza dell'Assemblea per il parere e quelli trasmessi da altra Commissione per il parere.

**LA III COMMISSIONE “ATTIVITÀ PRODUTTIVE”**

XVII LEGISLATURA

La III Commissione ‘Attività produttive’, ai sensi dell’articolo 62 del Regolamento interno, ha competenza nelle seguenti materie: agricoltura, produzione agroalimentare, industria, commercio, cooperazione, pesca, acquacoltura, attività estrattive, artigianato, tutela dei consumatori ed utenti, energia.

La Commissione, nel corso della XVII legislatura, ha tenuto 244 sedute.

In tale periodo la Commissione ha esitato sedici disegni di legge per l’Aula; nove sono stati approvati definitivamente e sono quindi diventati altrettante leggi regionali.

Nel corso della legislatura sono stati anche approvati due disegni di legge-voto da sottoporre al Parlamento nazionale: uno per l’istituzione delle zone franche montane e uno per l’istituzione di un fondo di solidarietà per le aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata e successivamente dissequestrate.

Inoltre sono state approvate quattro risoluzioni: una in tema di misure per la riapertura delle imprese dopo il lockdown del 2020; una in tema di offerta assicurativa (contro eventi calamitosi) e costituzione di fondi mutualistici a tutela delle coltivazioni di pistacchio; una in materia di cofinanziamento regionale dei contratti dei distretti del cibo e infine una risoluzione per indurre il governo regionale a costituirsi nel giudizio davanti la Corte costituzionale per sostenere la legittimità della legge regionale n. 3/2022 (in materia di registro dei prodotti a denominazione comunale).

Infine intensa è stata l’attività di consultazione delle categorie produttive, attraverso 224 audizioni, finalizzate a comprendere i disagi vissuti dalle imprese e dai lavoratori e che, in una legislatura che ha attraversato la pandemia da Covid-19, sono stati particolarmente drammatici.

## ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

## LA III COMMISSIONE "ATTIVITÀ PRODUTTIVE"

## XVII LEGISLATURA

Sedute di Commissione convocate	286
Sedute di Commissione svolte	244
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	4
Sedute di Sottocommissione	0
Audizioni	224
DDL assegnati per l'esame	200
DDL esitati per l'Aula (1)	16
DDL trasmessi alla II Commissione per il prescritto parere su norme aventi effetti finanziari	19
DDL ricevuti per l'espressione del parere <sup>(2)</sup>	87
DDL sui quali la Commissione ha espresso il parere	28
Richieste di parere su atti del Governo	10
Pareri resi su atti del Governo	8
Risoluzioni presentate	10
Risoluzioni approvate	4

(1) Nel computo sono ricompresi anche i ddl voto da trasmettere al Parlamento nazionale.

(2) Si intendono i ddl assegnati dalla Presidenza dell'Assemblea per il parere e quelli trasmessi da altra Commissione per il parere.

## LA IV COMMISSIONE “AMBIENTE TERRITORIO E MOBILITÀ”

---

### XVII LEGISLATURA

La IV Commissione ‘Ambiente, territorio e mobilità’, ai sensi dell’articolo 62 del Regolamento interno dell’Assemblea, ha competenza nelle seguenti materie: lavori pubblici, assetto del territorio, ambiente, beni ambientali, parchi e riserve naturali, foreste, comunicazioni, mobilità, trasporti, infrastrutture, porti ed aeroporti civili.

La Commissione, nel corso della XVII legislatura, si è riunita 368 volte nel suo plenum, ha svolto 7 sedute dell’Ufficio di Presidenza e non ha istituito alcuna Sottocommissione.

Nelle materie di competenza sono stati presentati per l’esame 205 disegni di legge, 14 di questi sono stati esitati per la Commissione bilancio al fine del necessario parere di competenza, 24 sono stati esitati per l’Aula e 12 sono divenuti leggi regionali.

La IV Commissione è stata coinvolta nell’espressione del parere su diversi atti amministrativi del Governo regionale, su tutti si segnala il Piano regionale dei rifiuti ed il Piano regionale sull’amianto; ed ha approvato sette risoluzioni.

È infine da segnalare il rilevante numero (271) di audizioni svolte, sia propedeutiche all’attività legislativa, sia finalizzate all’emersione di criticità di tipo amministrativo.

## ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

## LA IV COMMISSIONE “AMBIENTE TERRITORIO E MOBILITÀ”

## XVII LEGISLATURA

Sedute di Commissione convocate	393
Sedute di Commissione svolte	368
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	7
Sedute di Sottocommissione	0
Audizioni	271
DDL assegnati per l'esame	205
DDL esitati per l'Aula (1)	24
DDL trasmessi alla II Commissione per il prescritto parere su norme aventi effetti finanziari	14
DDL ricevuti per l'espressione del parere <sup>(2)</sup>	87
DDL sui quali la Commissione ha espresso il parere	28
Richieste di parere su atti del Governo	10
Pareri resi su atti del Governo	8
Risoluzioni presentate	10
Risoluzioni approvate	4

(1) Nel computo sono ricompresi anche i ddl voto da trasmettere al Parlamento nazionale.

(2) Si intendono i ddl assegnati dalla Presidenza dell'Assemblea per il parere e quelli trasmessi da altra Commissione per il parere.

**LA V COMMISSIONE “ CULTURA FORMAZIONE ELAVORO”**

---

## XVII LEGISLATURA

La V Commissione ‘Cultura, formazione e lavoro’, ai sensi dell’articolo 62 del Regolamento interno dell’Assemblea, ha competenza nelle seguenti materie: pubblica istruzione, beni ed attività culturali, teatro, musica, cinema, spettacolo, turismo, lavoro, formazione professionale, emigrazione, sport.

La V Commissione, nel corso della XVII Legislatura, ha tenuto 253 sedute.

L’attività è stata in ampia parte diretta allo svolgimento di 263 audizioni di assessori regionali, dirigenti generali e di servizi della Regione, amministratori di enti locali, rappresentanti di organizzazioni di categoria sindacali e datoriali, in ordine alle principali problematiche emerse nelle materie di competenza.

Per quanto concerne l’attività legislativa, la Commissione ha esitato 16 disegni di legge di cui 15 sono divenuti leggi regionali.

Per quanto concerne l’attività consultiva, la Commissione ha reso parere, oltre che sui documenti finanziari e contabili, anche su disegni di legge assegnati per competenza ad altre Commissioni.

In ordine alle richieste ex art. 70 bis del Regolamento interno, la Commissione ha reso 7 pareri.

Nell’ambito dell’attività di indirizzo politico ex articolo 158 ter del Regolamento interno, sono state presentate 10 risoluzioni, di cui 9 sono state approvate dalla Commissione.



## LA V COMMISSIONE “CULTURA FORMAZIONE E LAVORO”

XVII LEGISLATURA

Sedute di Commissione convocate	281
Sedute di Commissione svolte	253
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	0
Sedute di Sottocommissione	0
Audizioni	263
DDL assegnati per l'esame	186
DDL esitati per l'Aula (1)	16
DDL trasmessi alla II Commissione per il prescritto parere su norme aventi effetti finanziari	16
DDL ricevuti per l'espressione del parere <sup>(2)</sup>	120
DDL sui quali la Commissione ha espresso il parere	19
Richieste di parere su atti del Governo	16
Pareri resi su atti del Governo	8
Risoluzioni presentate	10
Risoluzioni approvate	9

(1) Nel computo sono ricompresi anche i ddl voto da trasmettere al Parlamento nazionale.

(2) Si intendono i ddl assegnati dalla Presidenza dell'Assemblea per il parere e quelli trasmessi da altra Commissione per il parere.

## LA VI COMMISSIONE “SALUTE SERVIZI SOCIALI E SANITARI”

---

XVII LEGISLATURA

La VI Commissione ‘Salute, servizi sociali e sanitari’, ai sensi dell’articolo 62 del Regolamento interno dell’Assemblea, ha competenza nelle seguenti materie: sistema sanitario regionale, tutela della salute, igiene, politiche sociali, volontariato e terzo settore, previdenza ed assistenza sociale.

Si segnala che, per la prima volta nella storia dell’Assemblea regionale siciliana, la Commissione ha operato in sede redigente, ai sensi dell’articolo 64 bis del R.I., approvando la il disegno di legge poi trasfuso nella legge regionale 13 luglio 2021, n. 15 concernente gli interventi contro la povertà e l’inclusione sociale.

L’attività di indirizzo politico svolta dalla Commissione nei confronti del Governo regionale è stata, in particolare, esercitata mediante le risoluzioni parlamentari poste in essere ai sensi dell’articolo 158 ter del R.I.

Gli atti di indirizzo approvati – tra i quali si segnalano per la loro importanza quelli relativi alla definizione della rete ospedaliera ed alla programmazione regionale in materia di PNRR – sono stati complessivamente 35.

L’attività di audizione, come negli anni passati, è stata particolarmente significativa e ha registrato lo svolgimento di 477 audizioni.

## ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

## LA VI COMMISSIONE "SALUTE SERVIZI SOCIALI E SANITARI"

## XVII LEGISLATURA

Sedute di Commissione convocate	366
Sedute di Commissione svolte	338
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	5
Sedute di Sottocommissione	10
Audizioni	477
DDL assegnati per l'esame	220
DDL esitati per l'Aula (1)	14
DDL trasmessi alla II Commissione per il prescritto parere su norme aventi effetti finanziari	10
DDL ricevuti per l'espressione del parere <sup>(2)</sup>	93
DDL sui quali la Commissione ha espresso il parere	12
Richieste di parere su atti del Governo	9
Pareri resi su atti del Governo	9
Risoluzioni presentate	35
Risoluzioni approvate	35

(1) Nel computo sono ricompresi anche i ddl voto da trasmettere al Parlamento nazionale.

(2) Si intendono i ddl assegnati dalla Presidenza dell'Assemblea per il parere e quelli trasmessi da altra Commissione per il parere.

COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE QUESTIONI CONCERNENTI  
L'ATTIVITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

---

XVII LEGISLATURA

La Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea e per il coordinamento della legislazione regionale con la normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 39 bis del Regolamento interno dell'Assemblea, nel corso della XVII legislatura ha svolto un'attività che può essere suddivisa principalmente nei seguenti ambiti:

funzione di controllo con il monitoraggio dello stato di attuazione della programmazione regionale comunitaria;

funzione consultiva con l'esame della compatibilità comunitaria dei disegni di legge;

funzione di indirizzo con i pareri ex art. 50 della legge regionale n. 9/2009 sulle modifiche da apportare ai programmi che costituiscono la politica unitaria di coesione (PUC) ovvero principalmente i programmi operativi regionali comunitari e i programmi finanziati con il fondo nazionale per lo sviluppo e la coesione.

## ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE QUESTIONI CONCERNENTI  
L'ATTIVITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

---

## XVII LEGISLATURA

Sedute di Commissione convocate	170
Sedute di Commissione svolte	158
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	2
Sedute di Sottocommissione	0
Audizioni	170
DDL assegnati per l'esame	0
DDL esitati per l'Aula (1)	0
DDL trasmessi alla II Commissione per il prescritto parere su norme aventi effetti finanziari	0
DDL ricevuti per l'espressione del parere <sup>(2)</sup>	45
DDL sui quali la Commissione ha espresso il parere	12
Richieste di parere su atti del Governo	61
Pareri resi su atti del Governo	41
Risoluzioni presentate	5
Risoluzioni approvate	5

(1) Nel computo sono ricompresi anche i ddl voto da trasmettere al Parlamento nazionale.

(2) Si intendono i ddl assegnati dalla Presidenza dell'Assemblea per il parere e quelli trasmessi da altra Commissione per il parere.

## ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONE DI INCHIESTA E VIGILANZA SUL FENOMENO  
DELLA MAFIA E DELLA CORRUZIONE IN SICILIA

## XVII LEGISLATURA

Le competenze e taluni aspetti organizzativi della Commissione sono stati rivisti di recente, con la legge regionale 28 febbraio 2018, n. 3, la quale è intervenuta attraverso la novella della legge istitutiva (legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4), che rimane quindi la legge di riferimento.

La novità di maggiore rilievo risiede nella riscrittura dell'articolo 3 sulle competenze della Commissione, con la previsione di una serie di nuove funzioni e ambiti di intervento, ascrivibili sostanzialmente al contrasto alla corruzione. È così cambiata anche la dicitura completa del nome della commissione, che adesso è la seguente: "Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia".

Tra le nuove competenze va poi evidenziata quella di cui alla novellata lettera b) dell'articolo 3: "indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso".

Circa gli altri aspetti oggetto di modifica, si segnala la riduzione dei componenti da quindici a tredici in ossequio alla riduzione complessiva del numero di deputati e alla conseguente riforma che ha interessato tutte le commissioni parlamentari; è poi mutata la composizione dell'Ufficio di Presidenza, dove i vicepresidenti sono passati da tre a due.

Nella XVII legislatura, la Commissione si è insediata il 15 maggio del 2018.

## ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONE DI INCHIESTA E VIGILANZA SUL FENOMENO  
DELLA MAFIA E DELLA CORRUZIONE IN SICILIA

## XVII LEGISLATURA

Sedute di Commissione convocate	290
Sedute di Commissione svolte	286
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	3
Sedute di Sottocommissione	0
Audizioni	465
DDL assegnati per l'esame	0
DDL esitati per l'Aula (1)	0
DDL trasmessi alla II Commissione per il prescritto parere su norme aventi effetti finanziari	0
DDL ricevuti per l'espressione del parere <sup>(2)</sup>	9
DDL sui quali la Commissione ha espresso il parere	6
Richieste di parere su atti del Governo	0
Pareri resi su atti del Governo	0
Risoluzioni presentate	2
Risoluzioni approvate	2

(1) Nel computo sono ricompresi anche i ddl voto da trasmettere al Parlamento nazionale.

(2) Si intendono i ddl assegnati dalla Presidenza dell'Assemblea per il parere e quelli trasmessi da altra Commissione per il parere.

**COMMISSIONE PER LA REVISIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE E  
PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA STATUTARIA**

XVII LEGISLATURA

La Commissione speciale per la revisione dello Statuto è stata istituita con ordine del giorno n. 8 "Istituzione di una Commissione speciale per la revisione dello Statuto della Regione e per l'esame dei disegni di legge in materia statutaria relativi agli articoli 9, comma 3, e 8 bis dello Statuto", approvato dall'Assemblea nella seduta n. 20 del 21 febbraio 2018. Successivamente, la sua durata è stata prorogata, fino al termine della legislatura, con l'ordine del giorno n. 122 - "Proroga della Commissione speciale per la revisione dello Statuto della Regione e per l'esame dei disegni di legge in materia statutaria", approvato dall'Aula il 10 luglio 2019.

La Commissione si è insediata quindi nella seduta n. 1 del 10 luglio 2018 e ha eletto il Presidente e l'Ufficio di Presidenza nella seduta n. 2 del 17 luglio 2018.

Tra l'altro, la Commissione ha approvato in sede referente un disegno di legge avente ad oggetto la c.d. legge statutaria che è stato approvato dall'Assemblea con la prescritta maggioranza qualificata nella seduta n. 196 del 10 giugno 2020.

Sedute di Commissione convocate	56
Sedute di Commissione svolte	54
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	2
Sedute di Sottocommissione	0
Audizioni	67
DDL assegnati per l'esame	9
DDL esitati per l'Aula (1)	1
DDL trasmessi alla II Commissione per il prescritto parere su norme aventi effetti finanziari	0
DDL ricevuti per l'espressione del parere <sup>(2)</sup>	1
DDL sui quali la Commissione ha espresso il parere	1
Richieste di parere su atti del Governo	0
Pareri resi su atti del Governo	0
Risoluzioni presentate	2
Risoluzioni approvate	2

(1) Nel computo sono ricompresi anche i ddl voto da trasmettere al Parlamento nazionale.

(2) Si intendono i ddl assegnati dalla Presidenza dell'Assemblea per il parere e quelli trasmessi da altra Commissione per il parere.



### COMMISSIONE SPECIALE SUL FENOMENO DEL RANDAGISMO

XVII LEGISLATURA

La Commissione parlamentare speciale sul fenomeno del randagismo – con le finalità di tutela dei diritti degli animali e della pubblica incolumità e con il compito di studio, di indagine e di proporre disegni di legge su tale materia – è stata istituita con l’ordine del giorno n. 9 approvato dall’Assemblea nella seduta n. 20 del 21 febbraio 2018.

La Commissione ha proceduto ad elaborare, in sede di coordinamento, di rielaborazione e di integrazione dei disegni di legge (ai sensi dell’articolo 64 del Regolamento interno), un testo proprio che è stato integrato e modificato dalle riscritture presentate dal Governo regionale. Nel corso dell’esame sono state sentite le associazioni per la tutela degli animali.

Il procedimento legislativo si è concluso con l’approvazione della legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 “Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo”.

Sedute di Commissione convocate	31
Sedute di Commissione svolte	29
Sedute dell’Ufficio di Presidenza	1
Sedute di Sottocommissione	0
Audizioni	5
DDL assegnati per l’esame	7
DDL esitati per l’Aula (1)	1
DDL trasmessi alla II Commissione per il prescritto parere su norme aventi effetti finanziari	2
DDL ricevuti per l’espressione del parere <sup>(2)</sup>	0
DDL sui quali la Commissione ha espresso il parere	0
Richieste di parere su atti del Governo	0
Pareri resi su atti del Governo	0
Risoluzioni presentate	0
Risoluzioni approvate	0

(1) Nel computo sono ricompresi anche i ddl voto da trasmettere al Parlamento nazionale.

(2) Si intendono i ddl assegnati dalla Presidenza dell’Assemblea per il parere e quelli trasmessi da altra Commissione per il parere.

COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA RELATIVA AGLI ASSEGNI  
VITALIZI PER I DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO

XVII LEGISLATURA

La Commissione parlamentare speciale in materia di contenimento della spesa relativa agli assegni vitalizi per i deputati cessati dal mandato, istituita con l'ordine del giorno n. 103 approvato nella seduta d'Aula n. 106 del 20 marzo 2019, ha esitato il disegno di legge n. 622-564-624-629 approvato dall'Assemblea regionale in data 27 novembre 2019 e trasfuso nella legge regionale n. 19/2019.

La Commissione è stata istituita in relazione ai dettami dell'articolo 1, commi da 965 a 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021" che ha previsto la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di deputato regionale dell'ARS o di consigliere regionale.

Sedute di Commissione convocate	12
Sedute di Commissione svolte	11
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	1
Sedute di Sottocommissione	0
Audizioni	6
DDL assegnati per l'esame	4
DDL esitati per l'Aula (1)	1
DDL trasmessi alla II Commissione per il prescritto parere su norme aventi effetti finanziari	0
DDL ricevuti per l'espressione del parere <sup>(2)</sup>	0
DDL sui quali la Commissione ha espresso il parere	0
Richieste di parere su atti del Governo	0
Pareri resi su atti del Governo	0
Risoluzioni presentate	0
Risoluzioni approvate	0

(1) Nel computo sono ricompresi anche i ddl voto da trasmettere al Parlamento nazionale.

(2) Si intendono i ddl assegnati dalla Presidenza dell'Assemblea per il parere e quelli trasmessi da altra Commissione per il parere.

## ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

## COMMISSIONE SPECIALE DI INDAGINE DI STUDIO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI, PER LA DELEGIFICAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

## XVII LEGISLATURA

I membri della Commissione sono stati nominati con D.P.A. n. 30 del 17 febbraio 2021, dopo che la sua istituzione era stata deliberata con ordine del giorno n. 87 del 2019, nonché con ordine del giorno n. 345 del 2020.

Negli atti istitutivi citati la creazione della suddetta Commissione viene motivata sulla base di una serie di finalità che si ritiene utile riportare in via sintetica:

lo svolgimento di missioni valutative su politiche promosse con leggi regionali;

la collaborazione con le Commissioni legislative permanenti nell'attività di verifica dell'attuazione di leggi;

la sburocrazizzazione, la delegificazione e la semplificazione normativa;

l'attivazione degli strumenti necessari per ottenere informazioni dai soggetti attuatori delle politiche regionali, dalle rappresentanze degli interessi sociali ed economici e da ogni altra entità di natura pubblica e privata atta a fornire dati inerenti alle attività della Commissione parlamentare di studio;

la formulazione di proposte alle Commissioni legislative permanenti, per l'inserimento di clausole valutative nelle proposte di legge; l'adozione di pareri in merito alla formulazione delle disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione; la verifica e il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative o da altre disposizioni contenute nelle leggi regionali.

Dopo il suo insediamento nella prima seduta del 24 febbraio 2021, i componenti hanno eletto l'Ufficio di Presidenza il 20 aprile 2021. Pertanto l'attività della Commissione si è realizzata solo nell'ultima parte della legislatura, nei 16 mesi tra il mese di maggio 2021 e settembre 2022.

Nel suo breve periodo di attività la Commissione si è concentrata sull'attività di verifica dell'attuazione, da parte del Governo regionale, delle leggi e degli atti di indirizzo approvate dall'Assemblea.

Allo scopo di realizzare tale verifica, sono stati invitati in audizione esponenti del Governo e dirigenti dell'amministrazione regionale, ma anche esponenti sindacali e della società civile interessati all'attività di attuazione normativa. Inoltre è stata ricevuta copiosa documentazione, sia da soggetti pubblici che da soggetti privati.

Particolare attenzione è stata prestata al monitoraggio dell'attuazione delle numerose norme delle ultime due leggi di stabilità, la l.r. n. 9/2020 e la l.r. n. 9/2021, alle quali sono state dedicate decine di audizioni.

## ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONE SPECIALE DI INDAGINE DI STUDIO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI, PER LA DELEGIFCAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

## XVII LEGISLATURA

Sedute di Commissione convocate	60
Sedute di Commissione svolte	56
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	1
Sedute di Sottocommissione	0
Audizioni	168
DDL assegnati per l'esame	0
DDL esitati per l'Aula (1)	0
DDL trasmessi alla II Commissione per il prescritto parere su norme aventi effetti finanziari	0
DDL ricevuti per l'espressione del parere <sup>(2)</sup>	0
DDL sui quali la Commissione ha espresso il parere	0
Richieste di parere su atti del Governo	0
Pareri resi su atti del Governo	0
Risoluzioni presentate	0
Risoluzioni approvate	0

(1) Nel computo sono ricompresi anche i ddl voto da trasmettere al Parlamento nazionale.

(2) Si intendono i ddl assegnati dalla Presidenza dell'Assemblea per il parere e quelli trasmessi da altra Commissione per il parere.

A decorative graphic element consisting of several overlapping, semi-transparent orange triangles and quadrilaterals, creating a layered, geometric effect. It is positioned in the upper left quadrant of the page.

## 6. LEGISLAZIONE DI SPESA E QUANTIFICAZIONE DELLE COPERTURE



## CICLO DEL BILANCIO, LEGGI DI SPESA E QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

---

Il ciclo del bilancio rappresenta l'insieme degli atti attraverso il quale sono programmate le risorse finanziarie per un periodo triennale del bilancio regionale al fine di tradurre l'indirizzo politico in azioni amministrative ordinate e dinamicamente coerenti. Attraverso tali atti, coerentemente con i vincoli di finanza pubblica, vengono allocate e riallocate le risorse tra le missioni e i programmi di spesa e, da ultimo, tra i capitoli di bilancio a seconda delle finalità che l'azione politica-amministrativa intende perseguire. Le modalità attuative di tale processo deriva dall'applicazione del principio di programmazione, sancito per le Regioni dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

All'interno di tale processo si inseriscono le leggi di spesa, ovvero l'insieme degli atti legislativi non appartenenti al ciclo di bilancio che producono effetti finanziari sul bilancio regionale al fine di perseguire specifiche finalità. L'intero ciclo di bilancio e la legislazione di spesa devono essere fondati sul rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e dell'obbligo di copertura sanciti dall'articolo 81 della Costituzione. Tali principi non hanno un significato meramente contabile, ma una portata sostanziale che attiene ai limiti che il legislatore ordinario è tenuto ad osservare nella sua politica di spesa, che deve essere contrassegnata dal conseguimento dell'equilibrio tra entrate e spese.

La tabella 1 riporta, per ciascun anno della XVII Legislatura, gli effetti in termini di oneri finanziari, ovvero di nuove o maggiori spese o minori entrate, derivanti dagli atti del ciclo di bilancio di natura legislativa e dalle leggi di spesa approvate. L'intera legislazione è stata ordinata a seconda dell'anno di approvazione e gli effetti finanziari sono stati riportati per ciascuna annualità. Dagli atti sul ciclo di bilancio sono esclusi la legge di bilancio regionale e la legge che approva il rendiconto, in quanto documenti formulati a legislazione vigente, ovvero non serventi ad apportare modifiche all'ordinamento vigente ma a tradurre in termini contabili le disposizioni di legge già in vigore. Sono stati invece inclusi tra questi gli atti legislativi per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Dalla tabella 1 emerge che nella XVII legislatura gli atti del ciclo di bilancio approvati nel 2018 e nel 2019 sono quelli che hanno avuto minore impatto in termini di nuovi o maggiori oneri: gli effetti finanziari per tali annualità non hanno raggiunto, infatti, il miliardo di euro annuo. Probabilmente le ragioni sono legate principalmente al maggior concorso alla finanza pubblica richiesto alla Regione per tali annualità; concorso che, a seguito dei successivi accordi siglati tra lo Stato e la Regione, è stato ridotto. L'impatto finanziario degli atti del ciclo di bilancio approvati

tra gli anni 2020 e 2022 è, viceversa, aumentato, registrando oneri finanziari a carico del bilancio regionale pari a circa 2 miliardi di euro annui, fino a raggiungere i 2,6 miliardi nel 2022.

Per quanto riguarda le leggi di spesa approvate, le risorse allocate e riallocate sono di un ordine grandezza inferiore. Le leggi di spesa che hanno comportato i maggiori oneri finanziari sono quelle approvate nell'anno 2019. In tale anno, infatti, le leggi di spesa approvate hanno generato oneri finanziari pari a circa 388 milioni di euro per il 2019, a circa 340 milioni di euro per il 2020 e a circa 229 milioni di euro per il 2021. Nel 2018 e nel 2022, primo ed ultimo anno della legislatura, l'impatto finanziario delle leggi di spesa è stato ridotto, pari a circa 6,4 milioni di euro nel 2018 e a circa 1,2 milioni di euro per il 2022, avuto riguardo alla sola prima annualità.

Tab. 1

	EFFETTI IN TERMINI DI ONERI FINANZIARI PER ANNO DEGLI ATTI DEL CICLO DI BILANCIO E DELLE LEGGI DI SPESA (in migliaia di euro)						
Anno di approvazione e tipologia atto	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>2018</b>							
atti del ciclo di bilancio	979.211	439.601	1.374.587				
leggi di spesa	6.457						
<b>2019</b>							
atti del ciclo di bilancio		914.395	619.948	1.683.443			
leggi di spesa		388.435	340.291	229.938			
<b>2020</b>							
atti del ciclo di bilancio			1.996.731	548.662	826.873		
leggi di spesa			106.770	7.505	7.505		
<b>2021</b>							
atti del ciclo di bilancio			494.653*	2.028.000	3.404.745	2.777.958	
leggi di spesa				63.067	1.328	1.235	
<b>2022</b>							
atti del ciclo di bilancio					2.670.567	618.307	1.151.525
leggi di spesa					1.275	140	140

\* Variazioni di bilancio relative al differimento delle quote di disavanzo dell'esercizio 2020 disposte nell'esercizio 2021. Norma abrogata ai sensi dell'articolo 110 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

La tabella 2 riporta i dati relativi esclusivamente agli atti del ciclo del bilancio e individua gli effetti finanziari generati nelle diverse annualità, operando una distinzione tra le varie tipologie di atto.



Tab. 2

	EFFETTI IN TERMINI DI ONERI FINANZIARI PER ANNO DEGLI ATTI DEL CICLO DI BILANCIO PER TIPOLOGIA DI ATTO (in migliaia di euro)						
Anno di approvazione e tipologia atto	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>2018</b>	<b>979.211</b>	<b>439.601</b>	<b>1.374.587</b>				
Legge di stabilità regionale	663.031	288.795	1.152.866				
Assestamento di bilancio	164.067	150.806	221.721				
Variazioni di bilancio o correttivi alla legge di stabilità	107.594						
Altre disposizioni contabili	44.519						
<b>2019</b>		<b>914.395</b>	<b>619.948</b>	<b>1.683.443</b>			
Legge di stabilità regionale		437.160	220.208	1.108.743			
Assestamento di bilancio		422.489	399.740	574.700			
Altre disposizioni contabili		54.746					
<b>2020</b>			<b>1.996.731</b>	<b>548.486</b>	<b>826.873</b>		
Autorizzazione esercizio provvisorio			188.864	86.620			
Legge di stabilità regionale			845.759	461.690	826.697		
Variazioni di bilancio o correttivi alla legge di stabilità			951.834	176	176		
Altre disposizioni contabili			10.274				
<b>2021</b>			<b>494.653</b>	<b>2.028.000</b>	<b>3.404.745</b>	<b>2.777.958</b>	
Autorizzazione esercizio provvisorio			494.653*	371.299	210	9.838	
Legge di stabilità regionale				996.302	2.165.784	1.972.389	
Assestamento di bilancio				52.659	64.527	4.530	
Variazioni di bilancio o correttivi alla Legge di stabilità				566.056	1.174.225	791.201	
Altre disposizioni contabili				41.684			
<b>2022</b>					<b>2.670.567</b>	<b>618.307</b>	<b>1.151.525</b>
Autorizzazione esercizio provvisorio					212.089		
Legge di stabilità regionale					925.475	460.436	1.131.669
Variazioni di bilancio o correttivi alla legge di stabilità					1.533.003	157.871	19.856

\* Variazioni di bilancio relative al differimento delle quote di disavanzo dell'esercizio 2020 disposte nell'esercizio 2021. Norma abrogata ai sensi dell'articolo 110 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

Coerentemente con i dati riportati precedentemente, emerge che le leggi stabilità regionali approvate nei primi anni della legislatura hanno avuto un impatto poco rilevante rispetto a quello delle annualità successive. In particolare, gli effetti finanziari delle leggi di stabilità approvate nel 2018 e nel 2019 ammontano, rispettivamente, a circa 663 milioni di euro e a circa 437 milioni di euro. Nel 2020, l'impatto finanziario della legge di stabilità sale a circa 845 milioni di euro, per raggiungere quasi il miliardo di euro nel 2021 e attestarsi su 925 milioni di euro nel 2022. Dalla lettura dei dati, emerge inoltre la particolare rilevanza che hanno

assunto, in termini finanziari, le leggi di variazioni di bilancio o recanti correttivi alla legge di stabilità negli anni 2020 e 2022, con un impatto finanziario che ha raggiunto rispettivamente la cifra di 951 milioni di euro e di 1,5 miliardi di euro annui.

La tabella 3 riporta, per ogni annualità della legislatura, tutte le disposizioni approvate nella legislazione di spesa, distinguendo gli atti del ciclo del bilancio e le leggi di spesa ed indicando la quantificazione degli oneri, se si tratta di nuove o maggiori spese o di minori entrate e le relative coperture. Queste ultime sono distinte secondo la classificazione operata dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulle tipologie di coperture ammesse.

Rispetto alle modalità di copertura previste dalle norme di contabilità, è stata inserita anche una categoria residuale, indicata con la dizione "Altre forme di copertura". È stata, altresì, distinta una modalità di copertura utilizzata per la prima volta nel 2018, ovvero quella a valere sui fondi della politica unitaria di coesione.

Tab. 3 (importi in migliaia di euro)

## ANNO 2018

LEGGI DI SPESA			ONERI				COPERTURE			
			Tipologia	2018	2019	2020	Tipologia	2018	2019	2020
I.r. 28 febbraio 2018, n. 3	Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 relativa all'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 in materia di contrasto alla criminalità organizzata.			0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
I.r. 10 luglio 2018, n. 10	Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I.	art. 3, co. 4		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
		art. 4, co. 3		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
		art. 6, co. 3		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
		art. 12	Maggiori spese	1.237	0	0	Altre forme di copertura	1.237	0	0
		art. 15	Maggiori spese	2.330	0	0	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	2.330	0	0
		art. 16	Maggiori spese	2.240	0	0	Altre forme di copertura	2.240	0	0
		art. 17	Maggiori spese	650	0	0	Altre forme di copertura	650	0	0
I.r. 9 agosto 2018, n. 15	Istituzione della Giornata regionale del ricordo e della legalità e del Forum permanente contro la mafia e la criminalità organizzata	art. 2, co. 6		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
I.r. 27 dicembre 2018, n. 25	Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative di comunità nel territorio siciliano	art. 8		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0

LEGGI DEL CICLO DEL BILANCO			ONERI				COPERTURE			
			Tipologia	2018	2019	2020	Modalità di copertura	2018	2019	2020
l.r. 8 maggio 2018, n. 8	Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.	art. 2, co. 5	Maggiori spese	20.000	53.069	42.131	Altre forme di copertura	20.000	53.069	42.131
		art. 74, co. 3	Maggiori spese	120	80	80	Altre forme di copertura	120	80	80
		art. 99	Maggiori spese	381.500	0	0	Altre forme di copertura	381.500	0	0
		art. 103	Maggiori spese	261.411	235.646	1.110.655	Nuove o maggiori entrate	28.077	0	0
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	233.334						235.646	1.110.655		
l.r. 29 novembre 2018, n. 19	Disposizioni contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/2, paragrafo 6.3.		Maggiori spese	44.519	0	0	Altre forme di copertura	44.519	0	0
l.r. 29 novembre 2018, n. 21	Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020	art. 7	Maggiori spese	164.067	150.806	221.721	Nuove o maggiori entrate	2	3	3
							Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	164.065	150.803	221.718
l.r. 16 dicembre 2018, n. 24	Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie.	art. 2, co. 27	Maggiori spese	44.000	0	0	Altre forme di copertura	44.000	0	0
		art. 4	Maggiori spese	63.594	0	0	Nuove o maggiori entrate	2.000	0	0
					0	0	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	61.594	0	0

## ANNO 2019

LEGGI DI SPESA			ONERI				COPERTURE			
			Tipologia	2019	2020	2021	Tipologia	2019	2020	2021
I.r. 3 aprile 2019, n. 3	Norme in materia di composizione della giunta comunale. Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.	art. 3		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
I.r. 8 maggio 2019, n. 6	Norme in materia di politiche giovanili. Istituzione del Forum regionale dei giovani e dell'Osservatorio regionale delle politiche giovanili	art. 4, co. 2		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
		art. 15, co. 6		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
I.r. 7 giugno 2019, n. 8	Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta	art. 4, co. 3	Minori entrate	420	420	0	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	420	420	0
I.r. 20 giugno 2019, n. 9	Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia	art. 39, co. 3	Maggiori spese	1.500	0	0	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	1.500	0	0
I.r. 20 giugno 2019, n. 10	Disposizioni in materia di diritto allo studio	art. 37, co. 4	Maggiori spese	500	500	0	Altre forme di copertura	500	500	0
		art. 38, co. 1		0	0	0	Altre forme di copertura	0	0	0
		art. 38, co. 2		0	0	0	Altre forme di copertura	0	0	0
		art. 38, co. 3		0	0	0	Altre forme di copertura	0	0	0
		art. 38, co. 4		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
I.r. 20 giugno 2019, n. 11	Cultura della pace in Sicilia.	art. 10		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0

LEGGI DI SPESA			ONERI				COPERTURE			
			Tipologia	2019	2020	2021	Tipologia	2019	2020	2021
l.r. 19 luglio 2019, n. 13	Collegato al DDL n. 476 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale".	art. 12		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
		art. 13		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
		art. 15	Maggiori spese	378.161	333.330	227.738	Nuove o maggiori entrate	300.000	270.000	100.000
						Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	78.161	63.330	127.738	
l.r. 06 agosto 2019, n. 14	Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi.	art. 1, co. 4	Maggiori spese	1.000	0	0	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	1.000	0	0
		art. 1, co. 5	Maggiori spese	1.000	0	0	Altre forme di copertura	1.000	0	0
		art. 2	Maggiori spese	200	0	0	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	200	0	0
		art. 3	Maggiori spese	45	0	0	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	45	0	0
		art. 4, co. 5-6	Maggiori spese	100	0	0	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	100	0	0
		art. 4, co. 7		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
		art. 5	Maggiori spese	30	0	0	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	30	0	0
		art. 6		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
		art. 7		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
		art. 10, co. 2		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
art. 13	Maggiori spese	4.725	4.725	0	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	4.725	4.725	0		

LEGGI DI SPESA			ONERI				COPERTURE			
			Tipologia	2019	2020	2021	Tipologia	2019	2020	2021
l.r. 06 agosto 2019, n. 15	Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di autonomie locali.	art. 2	Maggiori spese	100	0	0	Altre forme di copertura	100	0	0
		art. 4		0	0	0	Altre forme di copertura	0	0	0
l.r. 16 ottobre 2019, n. 17	Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie.	artt. 2, 5, 12, 14, 15, 16, 19, 22 e 23		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
		art. 26	Maggiori spese	654	1.116	2.000	Altre forme di copertura	654	1.116	2.000
l.r. 13 novembre 2019, n. 18	Consulta giovanile regionale. Norme per favorire l'istituzione dei consigli comunali dei giovani.	art. 7, co. 3		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
l.r. 28 novembre 2019 n. 21	Riordino del settore dell'assistenza nelle aree pediatriche.	art. 2		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
l.r. 14 dicembre 2019, n. 23	Istituzione del sistema regionale della formazione professionale.	art. 17, co. 5		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
		art. 19, co. 4		0	0	0	Altre forme di copertura	0	0	0
		art. 20, co. 2		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
		art. 22	Maggiori spese	0	200	200	Altre forme di copertura		200	200
		art. 23, co. 1 (I parte)		0	0	0	Altre forme di copertura	0	0	0
		art. 23, co. 1 (II parte)		0	0	0	Altre forme di copertura	0	0	0
		art. 23, co. 2		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0

LEGGI DI SPESA			ONERI				COPERTURE			
			Tipologia	2019	2020	2021	Tipologia	2019	2020	2021
I.r. 14 dicembre 2019, n. 25	Variatione territoriale dei confini dei comuni di Agrigento, Aragona e Favara. Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16.	art. 4		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
I.r. 14 dicembre 2019, n. 26	Norme in materia di superamento del precariato.	art. 1		0	0	0	Altre forme di copertura	0	0	0
I.r. 28 dicembre 2019, n. 27	Disposizioni per la tutela e il sostegno delle donne affette da endometriosi	art. 2, co. 9		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
		art. 8		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0



LEGGI DEL CICLO DEL BILANCO			ONERI				COPERTURE			
			Tipologia	2019	2020	2021	Modalità di copertura	2019	2020	2021
l.r. 22 febbraio 2019, n. 1	Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale	art. 39	Maggiori spese	437.160	220.208	1.108.743	Nuove o maggiori entrate	180.082	79.379	0
							Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	257.078	140.829	1.108.743
l.r. 28 dicembre 2019, n. 28	Disposizioni contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/2, paragrafo 6.3		Maggiori spese	54.746	0	0	Altre forme di copertura	54.746	0	0
l.r. 28 dicembre 2019, n. 30	Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021	art. 8	Maggiori spese	384.890	399.740	574.700	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	384.890	399.740	574.700
		art. 9, co. 2	Maggiori spese	1.237	0	0	Altre forme di copertura	1.237	0	0
		art. 11	Maggiori spese	36.362	0	0	Altre forme di copertura	36.362	0	0

## ANNO 2020

LEGGI DI SPESA			ONERI				COPERTURE			
			Tipologia	2020	2021	2022	Tipologia	2020	2021	2022
I.r. 3 marzo 2020, n. 5	Introduzione dell'educazione al pensiero computazionale nelle scuole di istruzione primaria. Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23	Art. 4		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
I.r. 7 luglio 2020, n. 12	Normotermia	Art. 1, c. 2		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
I.r. 7 luglio 2020, n. 13	Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti	Art. 4, c. 3		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
I.r. 20 luglio 2020, n. 16	Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie	Art. 1 c. 8	Maggiori spese	2.000	2.000	2.000	Altre forme di copertura	2.000	2.000	2.000
I.r. 11 agosto 2020, n. 17	Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia	Art. 4		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
I.r. 11 agosto 2020, n. 18	Disposizioni finanziarie	Art. 1	Maggiori spese	50.000	0	0	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	50.000	0	0
		Art. 3	Maggiori spese	900	0	0	Altre forme di copertura	900	0	0
		Art. 6, c. 1	Maggiori spese	32.374	0	0	Altre forme di copertura	32.374	0	0
I.r. 2 ottobre 2020, n. 20	Norme sulla disostruzione pediatrica	Art. 6		0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
I.r. 14 ottobre 2020, n. 22	Interventi nel settore della forestazione	Art. 1	Maggiori spese	15.846	0	0	Altre forme di copertura	15.846	0	0
I.r. 3 dicembre 2020, n. 29	Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana	Art. 1	Maggiori spese	0	5.000	5.000	Altre forme di copertura	0	5.000	5.000
		Art. 2	Maggiori spese	0	505	505	Altre forme di copertura	0	505	505
I.r. 3 dicembre 2020, n. 30	Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per il	Art. 1	Maggiori spese	43	0	0	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	43	0	0
		Art. 2	Maggiori spese	10.000	0	0	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	10.000	0	0

LEGGI DI SPESA			ONERI				COPERTURE			
			Tipologia	2020	2021	2022	Tipologia	2020	2021	2022
mese di gennaio 2020. Interventi finanziari	Art. 3, c. 2	Maggiori spese	50	0	0	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	50	0	0	
	Art. 4	Maggiori spese	100	0	0	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	100	0	0	
l.r. 15 dicembre 2020, n. 31	Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per il mese di gennaio 2020.	Art. 1	Maggiori spese	81	0	0	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	81	0	0
l.r. 16 dicembre 2020, n. 32	Disposizioni in materia di demanio marittimo. Norme in materia di sostegno della mobilità	Art. 7, c. 3	Maggiori spese	2.500	0	0	Altre forme di copertura	2.500	0	0
l.r. 30 dicembre 2020, n. 36	Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie	Art. 2, c. 1 e 2	Maggiori spese	1.650	0	0	Altre forme di copertura	1.650	0	0
		Art. 8, c. 1, c. 2	Maggiori spese	1.500	0	0	Altre forme di copertura	1.500	0	0

LEGGI DEL CICLO DEL BILANCIO			ONERI				COPERTURA			
			Tipologia	2020	2021	2022	Tipologia	2020	2021	2022
l.r. 24 gennaio 2020, n. 1	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020	art. 10	Minori entrate	193	0	0	Fondi speciali	193	0	0
		art. 11	Maggiori spese	109.099	86.620	0	Altre forme di copertura	46.152	0	0
							Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	62.947	86.620	0
art. 12	Minori entrate	79.379	0	0	Altre forme di copertura	79.379	0	0		
l.r. 12 maggio 2020, n. 9	Legge di stabilità regionale 2020-2022	art. 27	Maggiori spese	581.859	461.690	826.697	Fondi speciali	0	188.099	0
							Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	219.458	137.826	0
							Altre forme di copertura	362.401	135.765	0
		art. 5 e 13	Maggiori spese	263.900	0	0	Fondi politica unitaria di coesione	263.900	0	826.697
l.r. 28 dicembre 2020, n. 33	Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario	art. 2	Minori entrate	479.944	0	0	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	951.834	176	176
			Maggiori spese	471.890	176	176				

## ANNO 2021

LEGGI DI SPESA			ONERI				COPERTURE			
			Tipologia	2021	2022	2023	Tipologia	2021	2022	2023
I.r. 10 febbraio 2021, n. 3	Istituzione nuovo comune Misiliscemi	art. 7					Clausola di neutralità finanziaria			
I.r. 15 giugno 2021, n. 15	Disposizioni per il settore della forestazione	art. 1	Maggiori spese	64.732	0	0	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	63.000		
							Altre forme di copertura	1.732		
I.r. 13 luglio 2021, n.16	Disposizione per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale	art. 4	Maggiori spese	15.000	0	0	Fondi politica unitaria di coesione	15.000		
I.r. 29 luglio 2021, n. 20	Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme	art. 22	Maggiori spese	4.000	0	0	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	4.000		
I.r. 29 luglio 2021, n.21	Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura	artt. 11, 12, 13, 16 e 17	Maggiori spese				Fondi politica unitaria di coesione			
I.r. 3 agosto 2021, n. 22	Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie	Art. 2	Maggiori spese	10.000	0	0	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	5.000	0	0
							Altre forme di copertura	5.000		
		Art. 3	Maggiori spese	3.273	0	0	Altre forme di copertura	2.795	0	0
							Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	478	0	0
		Art. 4	Maggiori spese	4.900	0	0	Fondi politica unitaria di coesione	4.900	0	0
		Art. 7	Maggiori spese	300	0	0	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	300	0	0
		Art. 8	Maggiori spese	100	0	0	Fondi speciali	100	0	0
		Art. 9	Maggiori spese	1.535	381	288	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	505	381	288
							Altre forme di copertura	1.030		
Art. 13	Maggiori spese	600	0	0	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	600				
Art. 14	Maggiori spese	800	0	0	Fondi speciali	800				

LEGGI DI SPESA			ONERI				COPERTURE			
			Tipologia	2021	2022	2023	Tipologia	2021	2022	2023
		Art. 15	Maggiori spese	16.938	0	0	Nuove o maggiori entrate	3.273		
							Altre forme di copertura	13.665		
l.r. 24 settembre 2021, n. 24	Disposizioni per il settore della forestazione. Disposizioni varie	Art. 1	Maggiori spese	1.475	0	0	Altre forme di copertura	1.475		
		Art. 2					Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	3.206		
		Art. 4	Maggiori spese	947	947	947	Fondi speciali	947	947	947
l.r. 19 novembre 2021, n. 27	Interventi per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo sul territorio della Regione	Art. 9	Maggiori spese	200	0	0	Fondi politica unitaria di coesione	200	0	0
l.r. 19 novembre 2021, n. 28	Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana	Art. 1	Maggiori spese	3.000	0	0	Altre forme di copertura	3.000	0	0
		Art. 2			0	0	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	1.793.732	0	0
		Art. 2			0	0	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	1.206.268	0	0
l.r. 21 dicembre 2021, n. 34.	Istituzione del Garante regionale della persona anziana	Art. 6					Clausola di neutralità finanziaria			

LEGGI DEL CICLO DEL BILANCIO			ONERI					COPERTURE				
			Tipologia	2020	2021	2022	2023	Tipologia	2020	2021	2022	2023
l.r. 20 gennaio 2021, n. 1	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021	Art. 7	Maggiori spese	494.653*	0	0	0	Nuove o maggiori entrate	66.000	0	0	0
		art. 10	Maggiori spese	0	371.299	210	9.838	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	428.653	0	0	0
								Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	0	371.299	210	9.838
l.r. 15 aprile 2021, n. 9	Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.	articoli vari	Maggiori spese	0	217.500	0	0	Fondi politica unitaria di coesione	0	217.500	0	0
		art. 114	Minori entrate	0	2.460	150.000	150.000	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	0	996.842	2.165.784	1.972.389
			Maggiori spese	0	993.842	2.165.634	1.972.239					
l.r. 30 settembre 2021, n. 25	Disposizioni contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – Allegato 4/2, paragrafo 6.3.	art. 1	Maggiori spese	0	41.684	0	0	Altre forme di copertura	0	41.684	0	0
l.r. 26 novembre 2021, n. 29	Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie	art. 21	Maggiori spese	0	234.596	1.071.117	687.859	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	0	234.596	1.071.117	687.859
l.r. 26 novembre 2021, n. 30	Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023	art. 7	Maggiori spese	0	52.659	64.527	4.530	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	0	52.659	64.527	4.530
l.r. 27 dicembre 2021, n. 35	Variazioni al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023		Minori entrate	0	4.250			Maggiori entrate	0	175.682	100.000	100.000
			Maggiori spese	0	327.210	103.108	103.108	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa		155.779	3.108	3.141

\* Variazioni di bilancio relative al differimento delle quote di disavanzo dell'esercizio 2020 disposte nell'esercizio 2021. Norma abrogata ai sensi dell'articolo 110 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.


## ANNO 2022

LEGGI DI SPESA			ONERI				COPERTURE			
			Tipologia	2022	2023	2024	Tipologia	2022	2023	2024
I.r. 13 aprile 2022, n. 8	Istituzione della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669	art. 4-bis	Maggiori spese	0	0	0	Altre forme di copertura	0	0	0
I.r. 03 agosto 2022, n. 15	Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo.	art. 3, co. 2-3	Maggiori spese		0	0	Clausola di neutralità finanziaria	0	0	0
		art. 4 (Comuni)	Maggiori spese	1.021	0	0	Nuove o maggiori entrate	1.021	0	0
		art. 5 (ASP)	Maggiori spese	114	0	0	Nuove o maggiori entrate	114	0	0
		art. 7	Maggiori spese	30	30	30	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	30	30	30
		art. 11	Maggiori spese	110	110	110	Nuove o maggiori entrate	110	110	110
		art. 35	Maggiori spese	0	0	0	Clausola di neutralità finanziaria			
Maggiori spese	0		0	0	Nuove o maggiori entrate					



LEGGI DEL CICLO DEL BILANCO			ONERI				COPERTURE			
			Tipologia	2022	2023	2024	Tipologia	2022	2023	2024
I.r. 21 gennaio 2022, n. 1	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022.		Maggiori spese	212.089	0	0	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	212.089	0	0
I.r. 25 maggio 2022, n. 13	Legge di stabilità regionale	art. 4, co. 1	Maggiori spese	18.311	0	0	Altre forme di copertura	18.311	0	0
		art. 4, co. 2	Maggiori spese	165	162	160	Altre forme di copertura	165	162	160
		art. 5, co. 9	Maggiori spese	10.000	25.000	0	Fondi politica unitaria di coesione	10.000	25.000	0
		art. 13, co. 12, 13, 69 e 89	Maggiori spese	3.150	0	0	Fondi politica unitaria di coesione	3.150	0	0
		art. 13, co. 76	Maggiori spese	0	0	0	Altre forme di copertura	500	0	0
		art. 14, co. 11 e 40	Maggiori spese	32.200	0	0	Fondi politica unitaria di coesione	32.200	0	0
		art. 19	Minori entrate	1.870	0	0	Nuove o maggiori entrate	20.000	0	0
	Maggiori spese	859.779	435.274	1.131.509	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	841.649	435.274	1.131.509		
I.r. 10 agosto 2022, n. 16	Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.	art. 26	Maggiori spese	10.000	0	0	Fondi politica unitaria di coesione	10.000	0	0
		art. 34	Minori entrate	649.114	0	0	Nuove o maggiori entrate	1.309.274	95.000	14.000
			Maggiori spese	873.889	157.871	19.856	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	213.729	62.871	5.856





## 7. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI



## PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ PARLAMENTARE

## XVII LEGISLATURA

Dal 1986, con l'approvazione del Capo I *bis* del Titolo III del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana (A.R.S.) "I lavori dell'Assemblea sono organizzati secondo il metodo della programmazione" (art. 98 *ter*, comma 1).

A tale principio generale non può ormai che conformarsi l'attività di tutte le articolazioni interne dell'A.R.S., con particolare riferimento a quella delle Commissioni.

Secondo l'articolo 98 *quater*, comma 1, del citato Regolamento, il programma dei lavori è predisposto ogni due mesi dal Presidente dell'Assemblea sentiti i Vicepresidenti dopo gli opportuni contatti con il Governo, con i Presidenti dei Gruppi parlamentari, con i Presidenti delle Commissioni legislative permanenti, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che si riunisce con la presenza dei Vicepresidenti dell'Assemblea, del Presidente della Regione o di un Assessore da lui delegato.

Sulla base del programma dei lavori approvato, il Presidente dell'Assemblea formula un progetto di calendario per un periodo di lavoro di quattro settimane prevedendo le riunioni d'Aula e quelle di Commissione. Per le riunioni dell'Assemblea sono indicati di norma il numero e la data delle singole sedute e gli argomenti da trattare; per quelle delle Commissioni, i disegni di legge che devono essere esaminati e l'eventuale ordine di priorità (art. 98 *quinqüies*).

Il progetto di calendario, conformemente al programma approvato, riserva un terzo all'esame dei disegni di legge e dei documenti indicati dai Gruppi parlamentari di opposizione.

Il progetto di calendario è quindi sottoposto dal Presidente dell'Assemblea alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Nella prassi parlamentare, tuttavia, per esigenze di celerità procedurale è ormai invalso l'uso di predisporre un unico documento programmatico, il c.d. "programma-calendario dei lavori", che copre solitamente lo spazio temporale di tre settimane.

Prevede poi l'art. 98 *quater* che il programma dei lavori approvato con la prescritta maggioranza diventi definitivo con la comunicazione all'Assemblea qualora non sorga opposizione in Aula all'atto della comunicazione, nel qual caso è richiesta espressa votazione confermativa. La medesima procedura è applicabile per eventuali modifiche del programma. Il successivo art. 98 *quinqüies* (comma 8) dispone che il calendario approvato con la prescritta maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo è impegnativo sia per l'Assemblea che per le Commissioni legislative.


Coerentemente, è fatto obbligo a ciascuna Commissione permanente o speciale di determinare il programma dei propri lavori e il calendario dei disegni di legge da esaminare, dando la priorità a quelli inseriti nel programma di cui all'art. 98 *ter* (art. 32, comma 4).

L'art. 69 *ter* prevede inoltre che in ordine ai disegni di legge inseriti nel

programma dei lavori dell'Assemblea, l'Ufficio di Presidenza della Commissione stabilisce i termini di presentazione degli emendamenti e i tempi e le modalità della discussione in maniera da rispettare le decisioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Ai sensi dell'art. 68 *bis*, i disegni di legge compresi nel calendario dei lavori che non risultino esitati per l'Aula dalle competenti Commissioni nei tempi programmati possono essere discussi dall'Assemblea nel testo del proponente, previo eventuale parere della Commissione Bilancio.

Conferenza CAPIGRUPPO	
Numero riunioni	38
Numero programmi-calendari approvati	38



## 8. ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO POLITICO





SINDACATO ISPETTIVO

## INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE PRESENTATE E SVOLTE


XVII LEGISLATURA

L'attività di controllo dell'Assemblea nei confronti del Governo regionale viene esercitata attraverso gli atti di "sindacato ispettivo" di cui all'art. 7 dello Statuto speciale di autonomia, secondo le regole procedurali previste dal Regolamento Interno.

L'interrogazione consiste nella domanda formulata da un deputato rivolta al Presidente della Regione o ad un Assessore riguardo a un fatto o ad una situazione determinata o, in ogni caso, per ottenere informazioni e delucidazioni sull'attività dell'Amministrazione regionale (art. 137 R.I.).

L'interpellanza consiste, invece, nella domanda fatta al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta (art. 145 R.I.).

Nel grafico seguente è riportato il numero di interpellanze e interrogazioni svolte messo a confronto con quelle presentate.




## TIPOLOGIE DI INTERROGAZIONI PRESENTATE

XVII LEGISLATURA

Ai sensi del Regolamento l'interrogazione può essere "a risposta orale in Assemblea" (art. 140 R.I.) a "risposta scritta" (art. 144 R.I.) o con risposta orale in Commissione.

L'interrogazione può essere presentata anche dal singolo deputato. Di regola il Governo risponde oralmente in Aula e l'interrogante può replicare per dichiarare se sia o meno soddisfatto. Tuttavia l'interrogante può chiedere che il Governo risponda in forma scritta o in forma orale in commissione.



**MOZIONI**

## XVII LEGISLATURA

La mozione (artt. 152-158 del Regolamento interno) è un atto di indirizzo politico. Essa ha l'obiettivo di promuovere una deliberazione da parte dell'Assemblea, viene discussa in una apposita seduta d'Aula e può essere modificata attraverso la presentazione di emendamenti. Tramite la mozione, l'Assemblea manifesta il proprio orientamento politico su un determinato argomento e può impartire direttive al Governo.


La mozione deve essere firmata da almeno tre deputati, salvo che sia presentata conseguentemente alla risposta del Governo ad un'interpellanza (in tal caso è sufficiente un deputato).

Tra le mozioni occorre distinguere la mozione di sfiducia al Presidente della Regione che può essere votata dall'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 157 del Regolamento interno (presentazione da parte di almeno un decimo dei deputati, discussione non prima che siano decorsi tre giorni dalla presentazione e votazione per appello nominale) e la mozione di censura nei confronti dei singoli Assessori che è regolamentata in via di prassi.

Nel grafico si riporta il dato complessivo delle mozioni presentate nel corso della XVII legislatura, comprensive dell'unica mozione di sfiducia presentata e respinta dall'Aula e delle quattro mozioni di censura presentate, raffrontato con il dato di quelle che hanno avuto seguito (discusse, approvate, superate, ritirate, respinte) secondo i numeri indicati.

## MOZIONI

XVII LEGISLATURA




## ORDINI DEL GIORNO (DI ISTRUZIONE AL GOVERNO)

XVII LEGISLATURA

L'ordine del giorno (artt. 124-126 del Regolamento) è un atto di indirizzo politico privo di autonoma rilevanza, essendo sempre collegato ad un oggetto già in discussione e può essere presentato in Aula da uno o più deputati. Questo consiste in una direttiva, diretta al Governo regionale, con la quale si formulano indirizzi parlamentari relativamente all'interpretazione e all'attuazione di provvedimenti legislativi o, in genere, ad argomenti di interesse generale.

Nel grafico si riporta il dato complessivo degli ordini del giorno presentati nel corso della XVII legislatura, raffrontato con il dato di quelli che hanno avuto seguito (approvati, accettati come raccomandazione, preclusi, respinti, superati, ritirati) secondo i numeri indicati.







## 9. CONTENZIOSO COSTITUZIONALE





## CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

## PERCENTUALI LEGGI E ARTICOLI IMPUGNATI

## XVII LEGISLATURA

La tabella indica, per ciascun anno, il numero (e la percentuale) delle leggi regionali e dei rispettivi articoli impugnati dal Governo statale.

	LEGGI APPROVATE	LEGGI IMPUGNATE	PERCENTUALI LEGGI IMPUGNATE	ARTICOLI APPROVATI	ARTICOLI IMPUGNATI	PERCENTUALI ARTICOLI IMPUGNATI
<b>2017</b>	1	/	/	5	/	/
<b>2018</b>	25	4	16%	249	20	8%
<b>2019</b>	26	9	34,6%	289	30	10,3%
<b>2020</b>	32	9	28%	289	25	8,6%
<b>2021</b>	33	16	48,4%	438	42	9,5%
<b>2022</b>	14	9	64%	186	20	10,7%
<b>TOTALE</b>	131	47	35,8%	1.451	137	9,4%


## RAFFRONTO TRA IL NUMERO DI LEGGI APPROVATE E IL NUMERO DI LEGGI IMPUGNATE DAL GOVERNO

XVII LEGISLATURA

Il grafico illustra il numero di leggi regionali impugnate dal Governo statale ai sensi dell'art. 127 Cost.

Per ragioni di chiarezza e per una maggiore intellegibilità del dato, si è scelto di indicare anche il numero dei singoli articoli oggetto di impugnativa.

Dal grafico si evince come, considerando il complesso degli articoli approvati dall'Assemblea, la percentuale di quelli impugnati risulta sensibilmente inferiore rispetto al dato riferito al rapporto tra la totalità delle leggi approvate e quelle sottoposte al sindacato della Corte costituzionale.



## CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

LEGGI REGIONALI IMPUGNATE DAL GOVERNO  
ED ESITO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA'

XVII LEGISLATURA – ANNO 2018

2018					
LEGGI APPROVATE	LEGGI IMPUGNATE	PERCENTUALE LEGGI IMPUGNATE	ARTICOLI APPROVATI	ARTICOLI IMPUGNATI	PERCENTUALE ARTICOLI IMPUGNATI
25	4	16%	249	20	8%

LEGGE	ARTICOLI IMPUGNATI	PARAMETRO	ESITO DEL GIUDIZIO
8 febbraio 2018, n. 1 <i>Variatione di denominazione dei comuni termali</i>	Art. 1	Art. 133, comma 2, Cost.	Sentenza n. 123/2019, decisione di <b>illegittimità</b>
8 maggio 2018, n. 8 <i>Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018</i>	Artt. 4; Art. 17; Art. 20; Art. 22, commi 3, 4, 14 e 15; Art. 23; Art. 31, commi 4 e 5; Art. 34; Art. 35; Art. 45; Art. 64; Art. 66; Art. 69, comma 2; Art. 75, commi 2, 3 e 4; Art. 82; Art. 99 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, e 25, nonché commi 7, 9, 10, 13, 16 e 17.	Art. 3 Cost.; Art. 81, comma 3, Cost.; Art. 117, comma 2, 3, Cost.	Sentenza 197/2019; Sentenza 16/2020; Sentenza 25/2020; Sentenza 62/2020; Sentenza 194/2020 decisione di <b>illegittimità</b>
10 luglio 2018, n. 10 <i>Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I</i>	Art. 9, comma 6.	Art. 81, comma 3, Cost.; Art. 117, comma 3, Cost.; Artt. 14, 17, Statuto della Regione siciliana	Sentenza 205/2019, decisione di <b>illegittimità</b>
16 dicembre 2018, n. 24 <i>Variationi al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie.</i>	Art. 2, comma 28; Art. 3, comma 9.	Art. 9, comma 2, Cost.; Art. 117, commi 1, 2, 3, Cost.; Art. 118 Cost.; Art. 14 Statuto della Regione siciliana	Sentenza 130/2020, decisione di <b>illegittimità</b>

## CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

LEGGI REGIONALI IMPUGNATE DAL GOVERNO  
ED ESITO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA'

XVII LEGISLATURA – ANNO 2019

2019					
LEGGI APPROVATE	LEGGI IMPUGNATE	PERCENTUALE LEGGI IMPUGNATE	ARTICOLI APPROVATI	ARTICOLI IMPUGNATI	PERCENTUALE ARTICOLI IMPUGNATI
26	9	34,6%	289	30	10,3%

LEGGE	ARTICOLI IMPUGNATI	PARAMETRO	ESITO DEL GIUDIZIO
22 febbraio 2019, <b>n. 1</b> Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale	Art. 11; Art. 14; Art. 22 comma 2 e 3; Art. 23; Art. 24; Art. 25; Art. 26 comma 2; Art. 31; Art. 33.	Art. 3 Cost; Art. 81 Cost.;; Art. 117, comma 2 Cost.;	Sent. 144/2020, decisione di <b>illegittimità parziale (art. 33)</b> ; Sent. 199/2020, decisione di <b>illegittimità parziale (art. 14)</b> .
6 maggio 2019, <b>n. 5</b> Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata	Art. 8 comma 6; Art. 13.	Art. 9 cost.;; Art. 117, comma 2, Cost.;; Art. 14 Statuto della Regione Siciliana	Sent. 160/2021 decisione di <b>illegittimità parziale (art. 8)</b>
7 giugno 2019, <b>n. 8</b> Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta.	Art. 1 comma 2; Art. 2; Art. 3 comma 7; Art. 5.	Art. 117, comma 2, lett. e) Cost.;; Art. 14, lett. n), Statuto della Regione Siciliana	Sent. 161/2020 <b>Infondatezza</b> della questione di legittimità
19 luglio 2019, <b>n. 13</b> Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale'	Art. 4, comma 1 e 2; Art. 5; Art. 6 Art. 13.	Art. 117, comma 2, lettera e) Cost.	Sent. 16/2021, decisione di <b>illegittimità</b>  Sent. 156/2021, decisione di <b>illegittimità</b>
6 agosto 2019, <b>n. 14</b> Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in	Art. 3; Art. 7; Art. 11.	Art. 81, comma 3, Cost.;; Art. 14 Statuto della Regione Siciliana	Sent. 235/2020, decisione di <b>illegittimità</b>

LEGGE	ARTICOLI IMPUGNATI	PARAMETRO	ESITO DEL GIUDIZIO
favore dell'aeroporto di Trapani Birgi			
6 agosto 2019, <b>n. 15</b> Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di autonomie locali	Art. 3	Art. 117, comma 3, Cost.	Sent. 279/2020 <b>Inammissibilità</b> della questione di costituzionalità
16 ottobre 2019, <b>n. 17</b> Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie	Art. 2; Art. 8; Art. 13; Art. 15; Art. 22; Art. 46.	Art. 3 Cost., Art. 9 Cost.; Art. 81, comma 3, Cost.; Art. 97, comma 4, Cost.; Art. 117, comma 2 e 3, Cost.; Artt. 14, 17 statuto della Regione siciliana	Sent. 75/2021, decisione di <b>illegittimità parziale (art. 8)</b> ; Sent. 155/2021, dichiarazione di <b>inammissibilità</b> della questione di legittimità costituzionale
28 novembre 2019, <b>n. 19</b> Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi	Art. 1, commi 12 e 13.	Art. 3 Cost.; Art. 117, comma 3, Cost.; Artt. 14, 17, Statuto della Regione siciliana	Sent. 44/2021, decisione di <b>illegittimità</b>
28 novembre 2019, <b>n. 21</b> Riordino del settore dell'assistenza nelle aree pediatriche	Art. 2; Art. 3.	Art. 117, comma 3, Cost.	<b>Rinuncia</b> all'impugnativa

## LEGGI REGIONALI IMPUGNATE DAL GOVERNO ED ESITO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA'

XVII LEGISLATURA – ANNO 2020

2020					
LEGGI APPROVATE	LEGGI IMPUGNATE	PERCENTUALE LEGGI IMPUGNATE	ARTICOLI APPROVATI	ARTICOLI IMPUGNATI	PERCENTUALE ARTICOLI IMPUGNATI
32	9	28%	289	25	8,6%

LEGGE	ARTICOLI IMPUGNATI	PARAMETRO	ESITO DEL GIUDIZIO
3 marzo 2020, <b>n. 4</b> Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2020 n. 18.	Art. 1; Art. 3; Art. 10.	Art. 117, comma 2 lett. e), comma 3, Cost.	<b>Rinuncia</b> impugnativa
12 maggio 2020, <b>n. 9</b> Legge di stabilità regionale	Art. 10, comma 14.	Art. 3 Cost.; Art. 32 Cost.; Art. 81, comma 3, Cost.; Art. 117, comma 2 lett. e), l) e m), comma 3 Cost.; Art. 118 Cost.; Artt. 14, 17, Statuto della Regione siciliana	Sent. 190/2022 <b>Inammissibilità</b> della questione di legittimità
20 luglio 2020, <b>n. 16</b> Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie	Art. 1 commi 10 e 11.	Art. 117, comma 3, Cost., Artt. 14, 17, Statuto della Regione siciliana	Sent. 226/2021, decisione di <b>illegittimità</b>
11 agosto 2020, <b>n. 17</b> Riordino dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia	Art. 5	Art. 120, comma 2, Cost.	Sent. 234/2021 decisione di <b>illegittimità</b>
13 agosto 2020, <b>n. 19</b> Norme per il governo del territorio	Art. 1 commi 12 e 13.	Art. 3 Cost.; Art. 117, comma 3, Cost.; Artt. 14, 17, Statuto della Regione siciliana	<b>Rinuncia</b> alla impugnativa
14 ottobre 2020, <b>n. 23</b> Modifica di norme in materia finanziaria	Art. 2	Art.81, comma 3, Cost.; Artt. 14, 17, Statuto della Regione siciliana	Sent. 156/2021, decisione di <b>illegittimità</b>
3 dicembre 2020, <b>n. 29</b>	Art. 1 comma 1; Art. 2 comma 1.	Art. 81, comma 3 Cost.;	Sent. 226/2021 decisione di <b>illegittimità</b>

LEGGE	ARTICOLI IMPUGNATI	PARAMETRO	ESITO DEL GIUDIZIO
Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana		Art. 117 comma 2 e 3 Cost.	
28 dicembre 2020, <b>n. 33</b> Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario	Art. 3 e, in via consequenziale, l'intera legge.	Art. 81, comma 3, Cost.	Giudizio pendente
30 dicembre 2020, <b>n. 36</b> Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie.	Art. 8	Art. 81, comma 3, Cost.	Giudizio pendente

## LEGGI REGIONALI IMPUGNATE DAL GOVERNO ED ESITO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA'

XVII LEGISLATURA – ANNO 2021

2021					
LEGGI APPROVATE	LEGGI IMPUGNATE	PERCENTUALE LEGGI IMPUGNATE	ARTICOLI APPROVATI	ARTICOLI IMPUGNATI	PERCENTUALE ARTICOLI IMPUGNATI
33	16	48,4%	438	42	9,5%

LEGGE	ARTICOLI IMPUGNATI	PARAMETRO	ESITO DEL GIUDIZIO
3 febbraio 2021, n. 2 Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio.	Art. 12	Art. 3 Cost.; Art. 9 Cost.; Art. 97 Cost.; Art. 117, comma 2, Cost.	Sent. n. 135/2022 decisione di <b>illegittimità</b>
17 febbraio 2021, n. 5 Norme in materia di enti locali.	Art. 9	Art. 97 Cost.; Art. 117, comma 2, Cost.	Sentenza n. 70/2022 decisione di <b>illegittimità</b>
4 marzo 2021, n. 6 Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie.	Art. 3	Art. 3 Cost.; Art. 117, comma 2, Cost.	Sent. n. 39/2022 decisione di <b>illegittimità</b>
15 aprile 2021, n. 9 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale	Art. 5 comma 1; Art. 14; Art. 36; Art. 41; Art. 50; Art. 53; Art. 54; Art. 55; Art. 56; Art. 57.	Art. 3 Cost.; Art. 32 Cost.; Art. 81, comma 3, Cost.; Art. 117, comma 2 e 3, Cost.; Art. 118, comma 1, Cost.; Artt. 14, 17, Statuto della Regione siciliana	Sent. 190/2022 decisione di <b>illegittimità</b>
26 maggio 2021, n. 12 Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano.	Art. 3; Art. 10, comma 3.	Art. 81 Cost. (in relazione all'art. 19 L. 196/2009); Art. 97 Cost.; Art. 117, comma 3, Cost.; Artt. 14, 17, Statuto della Regione siciliana	Sent. n. 201/2022 decisione di <b>illegittimità costituzionale parziale (art. 3, comma 2)</b>
21 luglio 2021, n. 17	Art. 3	Art. 3 Cost.; Art. 9 Cost.;	Sent. 108/2022 decisione di <b>illegittimità</b>



LEGGE	ARTICOLI IMPUGNATI	PARAMETRO	ESITO DEL GIUDIZIO
Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime		Art. 117, comma 1 e 2, Cost.; Artt. 14, 31 Statuto della Regione siciliana	
21 luglio 2021, <b>n. 18</b> Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24.	Art. 1, comma 2.	Art. 117, comma 2, Cost.	Giudizio pendente
29 luglio 2021, <b>n. 19</b> Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo.	Art. 1, comma 1.	Art. 3 Cost.; Art. 9 Cost.; Art. 117, comma 1 e 2, Cost.; Art. 123 Cost.; Artt. 14, 27, Statuto della Regione siciliana	Giudizio pendente
29 luglio 2021, <b>n. 20</b> Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme.	Art. 3 comma 2; Art. 6; Art. 7 comma 2; Art. 13; Art. 14 comma 3.	Art. 117, comma 2 e 3 Cost.; Artt. 14 e 17 Statuto della Regione siciliana	<b>Rinuncia</b> all'impugnazione
29 luglio 2021, <b>n. 21</b> Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali marittime.	Art. 3 comma 1 e 2; Art. 4; Art. 6; Art. 18.	Art. 117, commi 1, 2 3, Cost.; Art. 17 Statuto della Regione siciliana	Sent. 160/2022 decisione di <b>illegittimità</b>
3 agosto 2021, <b>n. 22</b> Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie	Art. 7; Art. 11; Art. 12.	Art. 117 commi 1, 2 e 3 Cost.; Art. 17 Statuto della Regione siciliana	Sent. n. 155/2022 decisione di <b>illegittimità</b>
6 agosto 2021, <b>n. 23</b> Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica.	Art. 10; Art. 20, comma 1; Art. 22; Art. 37; Art. 38.	Art. 3 Cost.; Art. 5 Cost.; Art. 9 Cost.; Art. 97 Cost.; Art. 114 comma 2 Cost. Art. 117 comma 1, 2 e 6 Cost.; Art. 14 comma 1 Statuto della Regione siciliana	Giudizio pendente
24 settembre 2021, <b>n. 24.</b>	Art. 4 commi 1 e 2.	Art. 81 comma 6 Cost.;	Giudizio pendente

LEGGE	ARTICOLI IMPUGNATI	PARAMETRO	ESITO DEL GIUDIZIO
Disposizioni per il settore della forestazione. Disposizioni varie.		Art. 117 comma 2 e 3 Cost.; Art. 119 comma 1 Cost.	
19 novembre 2021, <b>n. 28</b> Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana.	Art. 1; Art. 2, commi 1 e 2.	Art. 81, comma 3, Cost. Art. 117, comma 3, Cost.	Sent. n. 200/2022 decisione di <b>illegittimità</b>
26 novembre 2021, <b>n. 29</b> Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie	Art. 14.	Art. 3 Cost.; Art. 81, comma 3, Cost.; Art. 97 Cost.; Art. 117, comma 2 e 3, Cost.	Sent. n. 190/2022 decisione di <b>illegittimità</b>
27 dicembre 2021, <b>n. 35</b> Variazioni al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023	Art. 2, comma 5; Art. 3, comma 3.	Art. 3 Cost. Art. 81, comma 3, Cost. Art. 117, comma 2 e 3, Cost. Art. 14, 17 Statuto della Regione siciliana	Giudizio pendente

## LEGGI REGIONALI IMPUGNATE DAL GOVERNO ED ESITO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA'

XVII LEGISLATURA – ANNO 2022

2022					
LEGGI APPROVATE	LEGGI IMPUGNATE	PERCENTUALE LEGGI IMPUGNATE	ARTICOLI APPROVATI	ARTICOLI IMPUGNATI	PERCENTUALE ARTICOLI IMPUGNATI
14	9	64%	186	20	10,7%

LEGGE	ARTICOLI IMPUGNATI	PARAMETRO	ESITO DEL GIUDIZIO
21 gennaio 2022, <b>n. 1.</b> Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022.	Art. 9, comma 1, lett. a) Art. 10.	Art. 117, comma 2 Cost.; Art. 14, 17 Statuto della Regione siciliana	Giudizio pendente
18 marzo 2022, <b>n. 2</b> Disposizioni in materia di edilizia.	Art. 1 comma 1, 2; Art. 8, comma 1.	Art. 3 Cost.; Art. 9 Cost.; Art. 97 Cost.; Art. 117, comma 1 e 2, Cost.; Art. 14 comma 1 Statuto della Regione siciliana	Giudizio pendente
18 marzo 2022, <b>n. 3</b> Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22.	Art. 1 comma 1 e 3; Art. 2; Art. 3; Art. 4.	Art. 117, comma 1, 2, 3, Cost.; Art. 14, comma 1, Statuto della Regione siciliana	Giudizio pendente
8 aprile 2022, <b>n. 6</b> Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908.	Art. 2, comma 1.	Art. 81, comma 3, Cost.	Giudizio pendente
13 aprile 2022, <b>n. 8</b> Istituzione della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669	Art. 4	Art. 81, comma 3, Cost.	Giudizio pendente
12 maggio 2022, <b>n. 12</b> Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea	Art. 3	Art. 81, comma 3, Cost.	Giudizio pendente
25 maggio 2022, <b>n. 13</b> Legge di stabilità regionale 2022-2024	Art. 3 commi 1 e 2; Art. 12 commi 11, 20, 27; 46, 58;	Art. 3 Cost.; Art. 9 Cost.; Art. 81 Cost.; Art. 97 Cost.;	Giudizio pendente

LEGGE	ARTICOLI IMPUGNATI	PARAMETRO	ESITO DEL GIUDIZIO
	Art. 13 commi 1, 6, 14, 15, 21, 22, 32, 50, 53, 55, 57; 58, 68, 90, 91 e 93; Art. 14 commi 19, 20 e 21; Art. 15 comma 6; Art. 18 comma 5.	Art. 117, comma 1, 2, 3 Cost.; Art. 119 Cost.; Artt. 14, 17 Statuto della Regione siciliana	
<b>3 agosto 2022, n. 15</b> Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo	Art. 12 Art 34	Art. 117, comma 2, lett. l), Cost.;	Giudizio pendente
<b>10 agosto 2022, n. 16</b> Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie	Art. 12; Art. 13.	Art. 81 Cost.; Art. 97 Cost., Art. 117, comma 2, lett. l) Cost.;	Giudizio pendente

